

REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 2025

I	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	4
II	PARTE GENERALE	6
	Art. 1 Denominazione e scopo	6
	Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP	6
	Art. 3 Principio	6
	Art. 4 Inizio dell'assicurazione	7
	Art. 5 Fine dell'assicurazione	7
	Art. 6 Obblighi della persona assicurata	7
	Art. 7 Obblighi dell'impresa affiliata	7
	Art. 8 Traffico tra l'impresa affiliata e la CPV/CAP	8
	Art. 9 Traffico tra la persona assicurata e la CPV/CAP	8
	Art. 10 Vacanze non retribuite	8
	Art. 11 Assicurazione esterna	8
	Art. 12 Continuazione dell'assicurazione facoltativa	9
	Art. 13 Passaggio a un'altra impresa affiliata	9
III	BASI E FINANZIAMENTO	11
	Art. 14 Forme assicurative	11
	Art. 15 Piani di assicurazione (piani)	11
	Art. 16 Salario annuo determinante	11
	Art. 17 Salario assicurato	12
	Art. 18 Avere di vecchiaia	12
	Art. 19 Avere di risparmio	13
	Art. 20 Avere supplementare	13
	Art. 21 Assicurazione complementare	14
	Art. 22 Accrediti di vecchiaia	14
	Art. 23 Accrediti di risparmio	15
	Art. 24 Accrediti supplementari della CPV/CAP	15
	Art. 25 Prestazione d'entrata	15
	Art. 26 Acquisto di prestazioni previdenziali	16
	Art. 27 Obbligo di contribuzione e scadenza dei contributi	16
	Art. 28 Contributo ordinario	16
	Art. 29 Accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario	17

IV	PRESTAZIONI	18
	Parte generale	
	Art. 30 Età di pensionamento	18
	Art. 31 Età tecnica di pensionamento	18
	Art. 32 Erogazione delle prestazioni	18
	Art. 33 Riduzione delle prestazioni in caso di sovraindennizzo	19
	Art. 34 Adeguamento delle prestazioni	19
	Art. 35 Prestazioni in capitale anziché pensioni di vecchiaia	19
	Prestazioni di vecchiaia	
	Art. 36 Prestazioni di vecchiaia	20
	Art. 37 Pensionamento parziale	21
	Art. 38 Pensione transitoria	21
	Prestazioni d'invalidità	
	Art. 39 Prestazioni d'invalidità	22
	Art. 40 Modifica del grado di pensione	22
	Art. 41 Esenzione dal pagamento dei contributi	23
	Prestazioni per i superstiti	
	Art. 42 Pensione vedovile	23
	Art. 43 Pensione per conviventi	23
	Art. 44 Pensione per coniugi divorziati	24
	Pensioni per figli	
	Art. 45 Pensioni per figli	24
	Capitale in caso di decesso	
	Art. 46 Capitale in caso di decesso	25
V	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA	26
	Art. 47 Diritto alla prestazione di libero passaggio	26
	Art. 48 Importo della prestazione di libero passaggio	26
	Art. 49 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	26
	Art. 50 Pagamento in contanti	26
VI	DIVORZIO E PROPRIETÀ D'ABITAZIONI	27
	Prestazioni in caso di divorzio	
	Art. 51 In generale	27
	Art. 52 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	27
	Art. 53 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio quale istituto di previdenza debitore delle prestazioni al beneficiario di una pensione di invalidità	27
	Art. 54 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio quale istituto di previdenza debitore delle prestazioni al beneficiario di una pensione di vecchiaia	27
	Art. 55 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio in qualità di istituto di previdenza beneficiario	28
	Promozione della proprietà d'abitazioni	
	Art. 56 Prelievo anticipato	28
	Art. 57 Costituzione in pegno	28

VII	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	30
Art. 58	Perito in materia di previdenza professionale	30
Art. 59	Fondo per il miglioramento delle prestazioni	30
Art. 60	Contributo dell'impresa affiliata al Fondo per il miglioramento delle prestazioni	30
Art. 61	Fondo per casi di rigore	30
Art. 62	Traffico monetario	30
Art. 63	Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario	30
Art. 64	Liquidazione parziale	30
VIII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	31
Art. 65	Progressione ordinaria secondo l'art. 15 del regolamento d'assicurazione 1990	31
Art. 66	Diritti acquisiti garantiti	31
Art. 67	Procedura in caso di conflitti d'obiettivo	31
Art. 68	Pensioni correnti derivanti dal rilevamento di altri regimi pensionistici	31
Art. 69	Responsabilità e obbligo di segretezza	31
Art. 70	Interpretazione del regolamento	31
Art. 71	Lacune del regolamento/Controversie	31
Art. 72	Modifiche del regolamento	32
Art. 73	Entrata in vigore	32
IX	ALLEGATO	33
	Allegato 1	
1	Acquisto nella cassa pensione	33
2	Riscatto della riduzione di pensione in caso di pensionamento anticipato	34
3	Obiettivo di prestazione nel piano prescelto	35
	Allegato 2	
	Regolamento sul pensionamento anticipato (PA)	35

I TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

1. Nel presente regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni:

CPV/CAP	CPV/CAP Cassa pensione Coop
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
CO	Codice delle obbligazioni svizzero
CC	Codice civile svizzero

2. Nel presente regolamento si fa uso soprattutto dei seguenti termini:

Accreditato di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia (art. 22) sono la parte di contributo accreditato annualmente all'avere di vecchiaia individuale (piano di base), compresi gli interessi. Gli accrediti di vecchiaia (piano di base) sono calcolati in percentuale del salario assicurato e in base all'età.

Accreditato retroattivo Gli accrediti retroattivi (art. 29) sono riscossi dopo un aumento salariale annuo allo scopo di incrementare le prestazioni assicurate nella medesima proporzione dell'aumento salariale.

Assicurazione complementare Di regola, l'assicurazione complementare (art. 21) serve a finanziare le pensioni di transizione dal pensionamento all'inizio dell'obbligo di prestazione dell'AVS, secondo i regolamenti dell'impresa affiliata.

Avere di risparmio Un avere di risparmio è costituito, da un lato, dai risparmi conseguiti con il piano di risparmio o con il piano di risparmio plus e, dall'altro, dalle prestazioni di libero passaggio apportate che superano l'obiettivo di prestazioni definito nel piano di base (55% del salario assicurato).

Avere di vecchiaia L'avere di vecchiaia (art. 18) è il capitale di risparmio individuale (secondo il piano di base), accumulato fino al pensionamento di vecchiaia effettivo; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia.

Avere di vecchiaia LPP La CPV/CAP gestisce l'assicurazione obbligatoria LPP ai sensi dell'articolo 2. Questo implica anche la tenuta di un cosiddetto conto testimone, gestito parallelamente all'assicurazione della CPV/CAP, per le prestazioni minime ai sensi della LPP. L'avere di vecchiaia LPP serve per determinare il minimo LPP e comprovare la corretta attuazione dell'assicurazione obbligatoria.

Avere di vecchiaia in proiezione Esso corrisponde all'avere di vecchiaia calcolato secondo il tasso di proiezione fino all'età tecnica di pensionamento. Esso comprende l'avere di vecchiaia disponibile, i futuri accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere attribuiti fino all'età tecnica di pensionamento, compresi gli interessi calcolati al tasso di proiezione.

Avere supplementare L'avere supplementare (art. 20) è un avere aggiuntivo indicato separatamente come tale. Esso serve a compensare la riduzione delle prestazioni in seguito al pensionamento prima dell'età tecnica.

Continuazione dell'assicurazione facoltativa Possibilità per gli assicurati attivi che vengono licenziati dal datore di lavoro dopo i 58 anni di età di rimanere assicurati con la CPV/CAP alle stesse condizioni. Si distingue tra assicurazione completa e assicurazione di rischio.

Contributo Il contributo ordinario (art. 28) è composto (piano di base) dagli accrediti di vecchiaia, dal contributo di rischio e dal contributo per i costi amministrativi. Esso è calcolato sulla base del salario assicurato.

Età di pensionamento Di regola, l'età di pensionamento (art. 30) è situata fra i 58 e i 65 anni.

Età tecnica di pensionamento (art. 31) è fissata al 65° compleanno. È determinante per la proiezione dell'avere di vecchiaia e per fissare le prestazioni di rischio.

Formazione continua L'erogazione della pensione per figli che hanno già compiuto di 18 anni fa una distinzione tra la prima formazione e la formazione continua. Sono comprese nella formazione continua tutte quelle attività direttamente collegate allo svolgimento della professione attuale e alle quali la persona non può rinunciare per l'esercizio della sua prima formazione.

Forme assicurative Le forme assicurative (art. 14) dipendono dai regolamenti dei datori di lavoro, basati sul diritto del lavoro. Non possono essere scelte liberamente.

Impresa affiliata Le aziende datrici di lavoro che hanno stipulato una convenzione di affiliazione con la CPV/CAP.

Interesse L'interesse dei diversi averi di previdenza è descritto nei singoli articoli (art. 18, 19, 20). L'interesse è fissato annualmente dal Consiglio di fondazione. Viene fatta una distinzione tra un interesse infrannuale provvisorio e un interesse definitivo.

Interesse di proiezione È il tasso d'interesse applicato per calcolare l'avere di vecchiaia e i futuri accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere erogati fino all'età tecnica di pensionamento.

Interesse minimo LPP È il tasso d'interesse prescritto dalla LPP per l'avere di vecchiaia LPP sul conto testimone. Il tasso d'interesse minimo LPP è fissato dal Consiglio federale.

Obiettivo di prestazioni L'obiettivo di prestazioni nel piano di base corrisponde al 55% del salario assicurato, nel piano di risparmio al 60% e nel piano di risparmio plus al 65%.

Persona assicurata Collaboratore (corrisponde al termine di «lavoratore» nel Codice delle obbligazioni) e beneficiario di pensione che è assicurato presso la CPV/CAP.

Persona assicurata attiva Collaboratore assicurato presso la CPV/CAP che versa gli accrediti di vecchiaia.

Piano di assicurazione (piani) La persona assicurata può scegliere fra tre diversi piani di assicurazione. Il piano di base si applica a tutti gli assicurati che non usufruiscono di questa possibilità di scelta. I piani si differenziano per l'ammontare dei contributi di risparmio versati dal lavoratore. La scelta dei piani di risparmio e di risparmio plus è valida per almeno 1 anno civile e, la prima volta, deve essere comunicata per iscritto alla CPV/CAP.

Piano di base Tutti gli assicurati sono affiliati nel piano di base. Il datore di lavoro versa la sua quota di contributi solo nel piano di base. Il piano di base è determinante per il calcolo delle aspettative di rendita in caso di rischio (decesso e invalidità).

Piano di risparmio Gli assicurati che desiderano stipulare un'assicurazione superiore a quella del piano di base, possono scegliere tra il piano di risparmio e il piano di risparmio plus. In questi due piani, il lavoratore versa ulteriori contributi di risparmio che vengono accreditati all'avere di risparmio.

Prestazione d'entrata Le prestazioni di libero passaggio apportate (art. 25), ovvero gli averi di previdenza derivanti da precedenti rapporti di previdenza.

Prestazione di libero passaggio (art. 48) Si tratta dell'avere di previdenza accumulato fino al momento dell'uscita dalla CPV/CAP.

Seconda formazione La seconda formazione consiste in un secondo ciclo formativo che si intraprende dopo aver concluso con successo una prima formazione. L'avvio di una seconda formazione dà diritto a una pensione per figli solo se è pertinente alla prima formazione.

Sovraindennizzo Per sovraindennizzo (art. 33) la CPV/CAP intende la parte di prestazioni (in particolare in caso di invalidità) che supera il salario percepito prima del riconoscimento dell'invalidità. È calcolato tenendo in considerazione soprattutto le prestazioni dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

Tasso d'interesse tecnico Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al tasso d'interesse applicato al risconto degli obblighi previdenziali alla data di riferimento.

II PARTE GENERALE

Art. 1 Denominazione e scopo

- 1.1 La CPV/CAP Cassa pensione Coop è una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, art. 331 CO e art. 48, capoverso 2 LPP. La Fondazione con sede a Basilea è sottoposta all'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP di entrambi i cantoni di Basilea.
- 1.2 La CPV/CAP ha lo scopo di assicurare, conformemente allo statuto, i dipendenti delle imprese ad essa affiliate nonché i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.
- 1.3 Il regolamento d'assicurazione serve a garantire il rispetto delle disposizioni legali e contrattuali e l'applicazione dell'assicurazione.
- 1.4 Esso disciplina i diritti e gli obblighi della CPV/CAP, delle imprese affiliate e delle persone assicurate presso la CPV/CAP.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

- 2.1 La CPV/CAP è un istituto di previdenza che gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. È iscritta nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP di entrambi i cantoni di Basilea conformemente all'articolo 48 LPP. Di conseguenza, si impegna ad erogare in ogni caso le prestazioni minime fissate dalla LPP e dalle rispettive ordinanze.
- 2.2 Il piano di previdenza adottato dalla CPV/CAP è un cosiddetto «piano del primato dei contributi» ai sensi dell'articolo 15 LFLP.

Art. 3 Principio

- 3.1 L'affiliazione alla CPV/CAP è obbligatoria per tutti i collaboratori delle imprese affiliate, il cui salario annuo determinante supera quello minimo fissato dalla legge (soglia d'entrata LPP).
- 3.2 I collaboratori, il cui salario annuo determinante non raggiunge il salario minimo fissato dalla LPP, possono farsi assicurare facoltativamente.
- 3.3 Per i collaboratori parzialmente invalidi ai sensi dell'AI, la soglia d'entrata è ridotta della percentuale del diritto alla pensione parziale concessa.
- 3.4 Per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) i collaboratori che hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di tre mesi, in seguito rinnovato senza interruzioni, devono essere assicurati a partire dalla data di rinnovo del contratto di estensione del rapporto di lavoro;
 - b) nel caso di prolungamento del rapporto di lavoro per una durata massima di tre mesi con un'interruzione inferiore a 3 mesi, l'obbligo assicurativo inizia a partire dal 4° mese di lavoro.
- 3.5 Sono esentati dall'assicurazione obbligatoria i collaboratori
 - a) il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di contribuzione AVS;
 - b) che sono assunti per un periodo limitato non superiore a tre mesi;
 - c) che esercitano un'attività accessoria, ma sono già assicurati obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale o che svolgono un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - d) che ai sensi dell'AI sono considerati invalidi almeno al 70 %;
 - e) che continuano ad essere assicurati presso un altro istituto di previdenza per il periodo di proroga del rapporto di assicurazione ai sensi dell'articolo 26a LPP.
- 3.6 La CPV/CAP può esentare dall'assicurazione obbligatoria i collaboratori che non hanno o presumibilmente non avranno un'occupazione duratura in Svizzera e che dispongono di una copertura assicurativa sufficiente all'estero, purché inoltrino una richiesta in tal senso alla CPV/CAP. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
- 3.7 Su richiesta dell'impresa affiliata, il Consiglio di fondazione può decidere di accordare ulteriori eccezioni nel rispetto delle disposizioni della LPP.
- 3.8 La CPV/CAP rispetta le disposizioni della legge sulla protezione dei dati e i relativi decreti.
- 3.9 Tutti i riferimenti a persone indicati nel presente regolamento devono intendersi riferiti a entrambi i generi, se non diversamente specificato.
- 3.10 Le unioni registrate presso l'ufficio dello stato civile fino al 30.06.2022, in conformità con la Legge federale sulle unioni registrate di coppie dello stesso sesso, valide fino a quel momento, continuano a essere equiparate al matrimonio. Lo scioglimento di un'unione domestica registrata continua a essere equiparato a un divorzio.

Art. 4 Inizio dell'assicurazione

- 4.1 La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il collaboratore comincia l'attività lavorativa in virtù dell'assunzione, ma comunque non prima del 1° gennaio successivo al 17° compleanno.
- 4.2 Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno o che coincide con lo stesso, la persona assicurata è coperta contro i rischi di decesso e d'invalidità (assicurazione di rischio). A partire dal 1° gennaio successivo al 24° compleanno, sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).

Art. 5 Fine dell'assicurazione

- 5.1 L'assicurazione presso la CPV/CAP si estingue quando il rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dall'invalidità, dal pensionamento di vecchiaia o dal decesso. Sono fatti salvi l'articolo 11, 12 e l'articolo 40, capoversi 1 e 6.
- 5.2 La persona assicurata rimane assicurata per i rischi d'invalidità e di decesso durante il mese successivo alla fine del rapporto di assicurazione, ma non oltre l'affiliazione ad un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate al termine del rapporto di lavoro. In ogni caso, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP si estingue dopo un mese.
- 5.3 Rimane fatto salvo l'articolo 26a LPP.

Art. 6 Obblighi della persona assicurata

- 6.1 Al momento dell'assunzione, la nuova persona da assicurare deve far trasferire alla CPV/CAP i propri averi di previdenza disponibili presso altri istituti di previdenza o di libero passaggio, informare la CPV/CAP sulla propria situazione previdenziale e fornire il conteggio dell'istituto di previdenza precedente.
- 6.2 La persona assicurata deve inoltre fornire i seguenti documenti e informazioni veritiere:
- a) tutti i rapporti rilevanti ai fini dell'assicurazione e in particolare i cambiamenti di stato civile;
 - b) tutti i suoi rapporti di previdenza e i rispettivi salari e redditi assicurati, qualora la persona assicurata attiva abbia più di un rapporto di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi soggetti all'AVS superi di dieci volte il limite massimo fissato nell'articolo 8, capoverso 1 LPP;
 - c) trasmettere immediatamente alla CPV/CAP le informazioni del collaboratore ai sensi dell'articolo 6, capoverso 2 lett. a e b, unitamente ai dati di stato civile completi;
 - d) i beneficiari di una pensione sono tenuti a fornire, su richiesta della CPV/CAP, un certificato di vita;
 - e) gli invalidi sono tenuti a notificare spontaneamente e tempestivamente alla CPV/CAP le modifiche del grado d'invalidità, le indennità giornaliere percepite nel frattempo, nonché le pensioni e i redditi da lavoro percepiti da terzi;
 - f) la persona assicurata è tenuta a fornire, su richiesta, chiarimenti e informazioni di carattere medico che le saranno rilasciate dal proprio medico di famiglia ed eventualmente dallo specialista curante.
- 6.3 Per stabilire il diritto a una pensione d'invalidità, la CPV/CAP può esigere a proprie spese una visita presso il suo medico di fiducia.
- 6.4 La CPV/CAP declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative nei confronti delle persone assicurate o dei loro superstiti che sia attribuibile alla violazione dei suddetti doveri. Se in seguito a tale violazione risultassero danni alla CPV/CAP, essa può rivalersi nei confronti della persona responsabile.
- 6.5 Se l'avente diritto non presenta tali documenti, la CPV/CAP può sospendere il pagamento delle prestazioni.

Art. 7 Obblighi dell'impresa affiliata

- 7.1 L'impresa affiliata ha i seguenti obblighi:
- a) assicurare presso la CPV/CAP tutti i suoi collaboratori soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e della LPP;
 - b) notificare alla CPV/CAP in modo completo, corretto e tempestivo tutti i dati necessari all'applicazione dell'assicurazione e del conto testimone LPP, conformemente alle istruzioni impartite;
 - c) far valere tutti i diritti alle prestazioni dei propri collaboratori nei confronti della CPV/CAP, tranne le mutazioni delle prestazioni correnti;
 - d) richiedere alla persona assicurata tutti i documenti da inoltrare alla CPV/CAP per la verifica del diritto alle prestazioni. Se l'impresa affiliata o l'avente diritto non presenta i documenti, la CPV/CAP può sospendere l'erogazione delle prestazioni;
 - e) esortare immediatamente la persona assicurata, alla fine del rapporto di lavoro, a fornire le informazioni necessarie all'utilizzo della prestazione di libero passaggio, nel rispetto dei termini necessari per un'uscita tempestiva dalla CPV/CAP e sull'apposito modulo messo a disposizione dalla CPV/CAP. Il modulo d'uscita deve essere inoltrato tempestivamente alla CPV/CAP.
- 7.2 L'impresa affiliata è responsabile nei confronti della CPV/CAP di tutti i danni arrecati alla CPV/CAP da informazioni incomplete o errate.

- 7.3 L'impresa affiliata deve garantire che tutti i dati personali dei collaboratori siano utilizzati con la dovuta attenzione nell'ambito degli obblighi legali imposti. Vengono rispettate le norme in materia di protezione dei dati.
- 7.4 Inoltre, si applicano gli obblighi ai sensi della convenzione di affiliazione.

Art. 8 Traffico tra l'impresa affiliata e la CPV/CAP

- 8.1 La CPV/CAP è autorizzata a regolamentare mediante disposizioni vincolanti lo scambio reciproco dei dati con l'impresa affiliata e a insistere sull'utilizzo degli appositi moduli.
- 8.2 Nei limiti delle possibilità, lo scambio dei dati fra l'impresa affiliata e la CPV/CAP si effettua di comune accordo per via elettronica.
- 8.3 La CPV/CAP prevede che i dipendenti siano informati della divulgazione da parte dell'azienda dei dati necessari per la corretta gestione dell'assicurazione da parte dell'impresa.
- 8.4 La CPV/CAP mette gratuitamente a disposizione delle imprese affiliate tutti i documenti necessari alla gestione dell'assicurazione nel quadro del presente regolamento e alla corrispondenza con le persone assicurate. Eventuali valutazioni e applicazioni informatiche eseguite appositamente su richiesta dell'impresa affiliata possono essere addebitate dalla CPV/CAP in linea con le tariffe del mercato.
- 8.5 Le informazioni generali, le disposizioni e le raccomandazioni alle imprese affiliate sono effettuate nel modo appropriato.

Art. 9 Traffico tra la persona assicurata e la CPV/CAP

- 9.1 La CPV/CAP adempie al proprio obbligo d'informazione nei confronti delle persone assicurate attive e dei beneficiari di pensioni, compreso un accesso individuale e verificabile al portale degli assicurati, nel seguente modo:
- a) con l'invio alle persone assicurate attive di un certificato di previdenza personale, rilasciato per la prima volta al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP e in seguito dopo ogni modifica del rapporto di assicurazione, ma comunque almeno una volta all'anno. Il certificato fornisce informazioni:
 - sul calcolo delle prestazioni assicurate
 - sui dati rilevanti per il calcolo dei contributi dovuti
 - sulle informazioni necessarie all'applicazione delle leggi sul libero passaggio e sulla promozione della proprietà d'abitazioni
 - b) con l'invio ogni anno ai beneficiari di pensioni di:
 - una comunicazione sulle prestazioni previste
 - una dichiarazione sulle pensioni percepite
 - c) con una pubblicazione che informa adeguatamente le persone assicurate e i beneficiari di pensioni sull'andamento della CPV/CAP o che tratta temi previdenziali di attualità
 - d) con un sito Internet
- 9.2 La persona assicurata riceve, su richiesta, informazioni e spiegazioni sui suoi diritti correnti e futuri direttamente dalla CPV/CAP.
- 9.3 In caso di controversia tra la CPV/CAP e la persona assicurata si applica l'articolo 72, capoverso 3.

Art. 10 Vacanze non retribuite

- 10.1 In caso di vacanze non retribuite fino a una durata di 12 mesi, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP è mantenuta al medesimo livello in vigore all'inizio delle vacanze.
- 10.2 I contributi relativi al periodo delle vacanze sono dovuti interamente con scadenza alla fine delle vacanze. Se i contributi sono unicamente a carico della persona assicurata, essi sono considerati come un deposito personale nel calcolo della prestazione d'uscita minima.
- 10.3 Se la persona assicurata rinuncia al pagamento dei contributi, il suo avere di vecchiaia e il suo eventuale avere di risparmio non sono alimentati ulteriormente durante le vacanze non retribuite e, al termine delle stesse, verranno dedotti i contributi di rischio dall'avere di vecchiaia.
- 10.4 Se invece la persona assicurata continua a pagare i contributi conformemente al capoverso 2, essa continuerà ad alimentare il suo avere di vecchiaia e il suo avere di risparmio, mantenendo il livello assicurativo degli affiliati.
- 10.5 Le prestazioni di rischio assicurate corrispondono alle prestazioni stabilite all'inizio delle vacanze.

Art. 11 Assicurazione esterna

- 11.1 In caso di scioglimento del rapporto di lavoro con diritto alla prestazione di libero passaggio e in casi eccezionali motivati, la persona assicurata può prorogare il rapporto di affiliazione per una durata massima di 24 mesi alle medesime condizioni, purché non instauri un nuovo rapporto di previdenza altrove e non abbia ancora raggiunto la prima età di pensionamento rego-

lamentare ammessa.

- 11.2 Per ottenere una proroga del rapporto assicurativo è necessario inoltrare una richiesta scritta e motivata alla direzione della CPV/CAP.
- 11.3 Se la direzione accetta la richiesta, la persona assicurata deve versare la totalità dei contributi (la sua quota e quella del datore di lavoro).

Art. 12 Continuazione dell'assicurazione facoltativa

- 12.1 Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può chiedere la prosecuzione della sua previdenza fino all'età di pensionamento tecnica.
- 12.2 La persona assicurata chiede la continuazione dell'assicurazione per iscritto. La sua richiesta deve pervenire alla CPV/CAP al più tardi entro 30 giorni dall'uscita, unitamente alla prova dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. La persona assicurata deve inoltre indicare nella sua richiesta se desidera la continuazione dell'assicurazione facoltativa come assicurazione completa o come assicurazione di rischio.
- 12.3 Nel caso di assicurazione completa facoltativa, tutti i contributi compresi gli accrediti di vecchiaia e i contributi di risparmio sono a carico della persona assicurata. Nel caso di assicurazione di rischio facoltativa, la persona assicurata paga i contributi di rischio e le spese amministrative.
- 12.4 L'assicurazione rimane invariata e si basa sull'ultimo salario annuo determinante prima dello scioglimento del rapporto di lavoro.
- 12.5 La persona assicurata è tenuta a versare l'intero importo dei contributi ordinari ai sensi dell'articolo 28 e i contributi supplementari eventualmente ancora dovuti. I contributi devono essere pagati trimestralmente in anticipo. La persona assicurata è tenuta a versare anche gli eventuali contributi di risanamento.
- 12.6 La continuazione dell'assicurazione facoltativa si estingue:
- a) all'insorgere dei rischi di decesso o invalidità;
 - b) al raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento;
 - c) al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza, se per l'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari sono necessari oltre $\frac{2}{3}$ della prestazione d'uscita dovuta;
 - d) in caso di disdetta da parte della persona assicurata alla fine del trimestre successivo;
 - e) in caso di disdetta da parte della CPV/CAP, se i contributi arretrati non sono stati pagati entro 30 giorni.
- 12.7 Una cessazione parziale della continuazione dell'assicurazione si verifica se meno di $\frac{2}{3}$ della prestazione d'uscita dovuta viene trasferita in seguito all'entrata in un nuovo istituto di previdenza. Il salario annuo determinante per la continuazione dell'assicurazione facoltativa viene ridotto in proporzione alla prestazione d'uscita versata.
- 12.8 Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative sono versate sotto forma di rendita e il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d'uscita per acquistare un alloggio per uso proprio non sono più possibili.
- 12.9 Non è possibile una cessazione parziale nel senso di un pensionamento parziale.
- 12.10 Se la continuazione dell'assicurazione facoltativa termina prima dell'età tecnica di pensionamento e comporta la riscossione di una pensione di vecchiaia, possono sorgere diritti in base al regolamento sul pensionamento anticipato. I diritti sono riservati agli assicurati che, prima di aderire alla continuazione dell'assicurazione facoltativa, erano impiegati da un datore di lavoro che ha stipulato un contratto in tal senso con la CPV/CAP. L'articolo 12.7 si applica per analogia. I diritti si basano per
- a) l'aumento della prestazione di vecchiaia:
sul contributo del datore di lavoro dovuto al momento del passaggio all'assicurazione facoltativa in base agli anni di servizio maturati in quel momento e dell'età pensionabile valida in quel momento;
 - b) la rendita sostitutiva temporanea sul
salario annuo determinante al momento del passaggio all'assicurazione facoltativa in base agli anni di servizio maturati in quel momento.
 - c) Se il pensionamento anticipato avviene in seguito a una cessazione parziale dovuta all'entrata in un nuovo istituto di previdenza, le prestazioni saranno ridotte in proporzione.

Art. 13 Passaggio a un'altra impresa affiliata

- 13.1 Il passaggio di una persona assicurata da un'impresa affiliata ad un'altra è preso generalmente in considerazione al 1° giorno del mese.
- 13.2 Al passaggio, l'assicurazione completa è assunta senza variazioni. L'adeguamento dell'assicurazione a eventuali modifiche del contratto di lavoro viene effettuato successivamente.

- 13.3 La CPV/CAP calcola pro rata temporis i contributi dell'anno in corso per l'impresa affiliata precedente e per quella nuova.
- 13.4 Gli accrediti retroattivi relativi all'aumento del salario restano dovuti. La quota del datore di lavoro rimane presso il datore di lavoro precedente. Le quote non ancora dedotte dal salario della persona assicurata vengono trasferite alla nuova impresa affiliata e accreditate a quella precedente.

III BASI E FINANZIAMENTO

Art. 14 Forme assicurative

- 14.1 Di comune accordo con la CPV/CAP, l'impresa affiliata sceglie la forma assicurativa determinante per i propri collaboratori, optando fra le seguenti possibilità di scelta:

	Forma assicurativa N	Forma assicurativa B	Forma assicurativa K
Deduzione di coordinamento	il 29 % del salario annuo determinante	ai sensi della LPP	il 150 % dell'importo di coordinamento LPP
Limitazione del salario determinante	il decuplo del limite superiore secondo l'articolo 8 LPP	il limite superiore secondo l'articolo 8 LPP	il decuplo del limite superiore secondo l'articolo 8 LPP
Limitazione della pensione d'invalidità assicurata (all'affiliazione e in caso di acquisto)	al 55 % del salario assicurato	al 55 % del salario assicurato	al 55 % del salario assicurato
Avere di risparmio (art. 19)	possibile	possibile	possibile
Accrediti retroattivi	di regola	nessuno	di regola

- 14.2 La forma assicurativa K vale per i salari annui determinanti per i quali il coordinamento del 29% del salario annuo determinante supera il 150 % dell'importo di coordinamento LPP.
- 14.3 Il Consiglio di fondazione può approvare piani assicurativi diversi da quelli delle forme N, B e K, purché siano rispettati i principi della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 1 LPP. Il principio della collettività implica in particolare che l'intero effettivo del personale dell'impresa affiliata o una determinata categoria di personale dell'impresa affiliata definita secondo criteri oggettivi siano assicurati secondo la medesima forma assicurativa.
- 14.4 Le basi applicate per il calcolo delle prestazioni sono indicate in una scheda informativa e pubblicate sul sito della CPV/CAP.

Art. 15 Piani di assicurazione (piani)

- 15.1 La persona assicurata può scegliere, a seconda della forma assicurativa (articolo 14), fra 3 piani di assicurazione (piano di base, piano di risparmio, piano di risparmio plus).
- 15.2 Le disposizioni del presente regolamento e dell'allegato 1 valgono per tutti i piani.
- 15.3 Il piano di base è inteso come piano per la vecchiaia, mentre i piani di risparmio e di risparmio plus sono intesi come piani per il risparmio.
- 15.4 Ogni persona assicurata nell'assicurazione completa aderisce al piano di base.
- 15.5 La persona assicurata può modificare la scelta del suo piano di assicurazione il 1° gennaio di ogni nuovo anno civile e può effettuare la sua prima scelta del piano il 1° gennaio successivo alla sua entrata.
- 15.6 Un cambiamento del piano al 1° gennaio successivo deve essere comunicato per iscritto alla CPV/CAP mediante l'apposito modulo al più tardi entro il 30 novembre dell'anno in corso.
- 15.7 Le pensioni d'invalidità e decesso corrispondono alle prestazioni indicate nel piano di base.
- 15.8 Gli averi accumulati nel piano di base sono accreditati all'avere di vecchiaia. Gli averi accumulati nel piano di risparmio e nel piano di risparmio plus sono accreditati all'avere di risparmio.
- 15.9 Un trasferimento dall'avere di risparmio all'avere di vecchiaia può essere effettuato conformemente all'articolo 19.

Art. 16 Salario annuo determinante

- 16.1 Il salario annuo determinante corrisponde al salario determinante nell'AVS per l'anno in corso. Vanno tenute in considerazione le porzioni di salario di carattere abituale. Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno presso l'impresa affiliata, è considerato salario annuo determinante il salario che riscuoterebbe in un anno intero.

- 16.2 Le perdite di salario per malattia, infortunio, maternità, paternità, adozione o motivi analoghi non possono essere dedotte dal salario annuo determinante.
- 16.3 Non rientrano nel salario annuo determinante le quote di salario di carattere occasionale, quali le indennità d'anzianità, i bonus, le gratifiche, le partecipazioni agli utili, le indennità per lavoro straordinario o a turni, i servizi di picchetto e altre componenti analoghe del salario, come gli assegni per figli e gli assegni per la formazione.
- 16.4 Il salario annuo determinante per le persone assicurate con retribuzione oraria corrisponde al salario soggetto ai contributi AVS dell'anno precedente (commutato eventualmente sull'arco dell'anno intero). Vanno inoltre tenute in considerazione le variazioni già concordate per l'anno in corso.
- 16.5 Se non è possibile stabilire in anticipo il salario determinante, esso sarà fissato sulla base dell'ultimo salario annuo conosciuto. Saranno tenute in considerazione eventuali variazioni già concordate per l'anno in corso.
- 16.6 La CPV/CAP non assicura le componenti di salario percepite da una persona assicurata presso un'impresa non affiliata alla CPV/CAP.
- 16.7 Il salario annuo determinante massimo è pari al decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP articolo 8, capoverso 1.

Art. 17 Salario assicurato

- 17.1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l'importo di coordinamento corrispondente alla forma assicurativa. Il salario assicurato costituisce la base di calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia.
- 17.2 Il salario assicurato è determinato per la prima volta all'affiliazione alla CPV/CAP e in seguito al 1° gennaio di ogni anno. Generalmente, la CPV/CAP considera le variazioni di salario subentrate nel corso dell'anno senza una modifica del grado di occupazione soltanto nell'anno successivo.
- 17.3 Una riduzione del salario annuo determinante e il conseguente adeguamento dell'assicurazione vengono notificati dalla CPV/CAP il primo giorno del mese successivo. La notifica può essere tralasciata se la persona assicurata e/o il datore di lavoro sono disposti a pagare il medesimo importo contributivo. Se il salario assicurato supera il salario AVS effettivo, l'assicurazione deve essere adeguata alla situazione effettiva al più tardi entro due anni.
- 17.4 In caso di riduzione del salario fino a un massimo del 50%, le persone assicurate tra 58 e 65 anni possono mantenere, su richiesta, l'assicurazione al livello del salario precedente.
- 17.5 Per il finanziamento dei contributi da parte del datore di lavoro in caso di continuazione provvisoria del rapporto di assicurazione secondo il capoverso 4 occorre il consenso del datore di lavoro. In caso contrario, i contributi sono a carico della persona assicurata.
- 17.6 Se si verifica un caso di prestazione dopo un aumento salariale che non era ancora stato notificato, la CPV/CAP è disposta a mantenere l'assicurazione alle condizioni ordinarie con effetto retroattivo. Oltre ai contributi sono dovuti anche eventuali accrediti retroattivi giunti a scadenza.

Art. 18 Avere di vecchiaia

- 18.1 Per ogni persona assicurata attiva o invalida viene costituito un avere di vecchiaia individuale. Compongono l'avere di vecchiaia:
 - a) le prestazioni di libero passaggio apportate, sempre che non siano attribuite all'avere di risparmio
 - b) i depositi personali
 - c) gli accrediti di vecchiaia annuali secondo il piano di base
 - d) gli accrediti supplementari della CPV/CAP
 - e) gli accrediti retroattivi secondo il piano di base
 - f) i depositi effettuati per raggiungere un determinato obiettivo di prestazione al pensionamento di vecchiaia.
- 18.2 Le prestazioni di libero passaggio apportate e i depositi personali fruttano subito interessi. Gli accrediti di vecchiaia vengono remunerati a partire dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza.
- 18.3 I prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e i trasferimenti di prestazioni di libero passaggio in seguito a divorzio hanno come conseguenza una riduzione dell'avere di vecchiaia.
- 18.4 Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione e pubblicato nella scheda informativa.
- 18.5 Alla fine dell'anno, il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse infrannuale che sarà applicato l'anno successivo. Alla fine dell'anno viene fissato il tasso d'interesse annuo per le persone assicurate attive al 31.12. Per determinare i tassi d'interesse, il Consiglio di fondazione osserva le prescrizioni legali. Gli averi di vecchiaia ai sensi della LPP fruttano interessi almeno al medesimo tasso LPP prescritto dal Consiglio federale.

Art. 19 Avere di risparmio

- 19.1 Le prestazioni di libero passaggio apportate, che al momento del trasferimento non possono essere impiegate per conseguire l'obiettivo di prestazione secondo il piano di base (allegato 1), sono accreditate all'avere di risparmio.
- 19.2 Per le persone assicurate attive che si trovano nella situazione di cui sopra al capoverso 1 o che hanno scelto il piano di risparmio o il piano di risparmio plus viene costituito un avere di risparmio. Esso è composto da:
- a) prestazioni di libero passaggio trasferite secondo il capoverso 1
 - b) accrediti di risparmio annui secondo il piano di risparmio prescelto
 - c) depositi personali secondo la tabella d'acquisto 1, allegato 1
 - d) accrediti supplementari della CPV/CAP
- 19.3 Le prestazioni di libero passaggio apportate e i depositi personali fruttano subito interessi, mentre i contributi di risparmio solo dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza.
- 19.4 Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione ed è pubblicato nella scheda informativa.
- 19.5 L'avere di risparmio fa parte della prestazione di libero passaggio e viene preso in considerazione per la determinazione delle prestazioni minime LPP.
- 19.6 L'avere di risparmio rientra nel calcolo delle prestazioni assicurate in caso di rischio fino al raggiungimento delle prestazioni minime LPP.
- 19.7 L'avere di risparmio è utilizzato nei seguenti modi:
- a) come accredito all'avere di vecchiaia al termine del rapporto di lavoro con diritto a una prestazione di libero passaggio;
 - b) come prelievo di capitale o come base per una pensione al pensionamento;
 - c) come beneficio di una pensione secondo il grado di pensione in caso d'invalidità fino al rifinanziamento della rendita minima LPP dovuta secondo il capoverso 6;
 - d) come prelievo di capitale corrispondente al grado di pensione in caso d'invalidità nella misura in cui l'avere di risparmio non possa essere impiegato per il finanziamento secondo il capoverso 7, lett. c;
 - e) come capitale per i superstiti al decesso della persona assicurata attiva ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2.
- 19.8 Su richiesta della persona assicurata, l'avere di risparmio può essere utilizzato:
- a) per saldare la quota del lavoratore di eventuali accrediti retroattivi;
 - b) come accredito all'avere di vecchiaia fino al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione nel piano di base (allegato 1).
- 19.9 In caso di prelievo di capitali al pensionamento, di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (articolo 56) o di versamento di capitali in seguito a divorzio (articolo 52), l'avere di risparmio viene ridotto prima dell'avere di vecchiaia.

Art. 20 Avere supplementare

- 20.1 Una persona assicurata attiva può aprire un conto di risparmio supplementare in caso di pensionamento prima del 65° compleanno (avere supplementare). Esso ha lo scopo di compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento prima del 65° compleanno. L'avere supplementare è alimentato mediante gli acquisti della persona assicurata ed eventuali attribuzioni.
- 20.2 L'avere supplementare è remunerato a un tasso d'interesse fissato dal Consiglio di fondazione e pubblicato nella scheda informativa.
- 20.3 Gli acquisti della persona assicurata sono accreditati all'avere supplementare solo quando essa non dispone di potenzialità d'acquisto secondo la tabella d'acquisto 1, allegato 1, piano di base.
- 20.4 Il riacquisto della riduzione della pensione calcolato secondo la tabella d'acquisto 2, allegato 1.
- 20.5 Per le persone assicurate che hanno raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 30, l'importo massimo è determinato in base ad un pensionamento immediato. Al raggiungimento degli importi massimi dell'avere di vecchiaia e dell'avere supplementare, non vengono più effettuati accrediti sull'avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia non sono più dovuti.
- 20.6 L'avere supplementare può essere utilizzato su richiesta della persona assicurata:
- a) per pagare la quota del lavoratore di accrediti retroattivi dovuti;
 - b) come accredito sull'avere di vecchiaia fino al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione del piano di base (allegato 1).
- 20.7 In caso di prelievo di capitali al pensionamento, di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (art. 56) o di versamento di capitali in seguito a divorzio (art. 52), si utilizza dapprima l'avere supplementare e un eventuale avere di risparmio, in seguito l'avere di vecchiaia della persona assicurata. Un eventuale rimborso è destinato in primo luogo ad alimentare l'avere di vecchiaia.

- 20.8 L'avere supplementare diventa esigibile in caso di pensionamento, decesso o uscita. L'importo acquisito è corrisposto in aggiunta alle altre prestazioni definite dal presente regolamento.
- 20.9 L'importo dell'avere supplementare è erogato nel seguente modo:
- a) in caso di pensionamento: alla persona assicurata sotto forma di pensione di vecchiaia e/o di pensione transitoria temporanea al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS oppure di versamento unico di capitale;
 - b) in caso di decesso di una persona assicurata: ai superstiti ai sensi dell'articolo 46, capoverso 2;
 - c) in caso di decesso di un beneficiario di una pensione transitoria: ai superstiti conformemente all'articolo 46 capoverso 2 nei limiti dell'importo rimanente al momento del decesso, della quota di avere supplementare finanziata dalla persona assicurata;
 - d) in caso di invalidità: alla persona assicurata, sotto forma di versamento unico di capitale;
 - e) in caso di uscita: a favore della persona assicurata come parte della prestazione di libero passaggio.
- 20.10 L'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato al massimo del 5%. Le prestazioni in capitale sono commutate in pensioni equivalenti secondo il calcolo attuariale. L'eventuale parte eccedente è devoluta a favore della CPV/CAP.

Art. 21 Assicurazione complementare

- 21.1 Il Consiglio di fondazione della CPV/CAP può concedere ad un'impresa affiliata, su richiesta, la possibilità di costituire un'assicurazione complementare per i suoi collaboratori assicurati. L'effettivo delle persone assicurate è fissato secondo criteri collettivi.
- 21.2 Il salario assicurato è di CHF 12000. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi corrispondono ai tassi definiti negli articoli 22 e 28.
- 21.3 La persona assicurata ha diritto alle seguenti prestazioni dell'assicurazione complementare:
- a) al pensionamento: la somma degli accrediti di vecchiaia con interessi è utilizzata per aumentare le prestazioni di vecchiaia o per finanziare una pensione transitoria al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. La parte non utilizzata dell'avere di vecchiaia viene erogata come pensione vitalizia oppure come versamento unico di capitale;
 - b) in caso d'invalidità: corresponsione di una pensione complementare annua pari a CHF 6600 e di una pensione per figli annua pari a CHF 1650 che in caso di decesso della persona invalida è sostituita da una pensione per orfani del medesimo importo. Al decesso della persona invalida sorge inoltre il diritto ad una pensione vedovile pari a CHF 4620;
 - c) in caso di decesso di una persona assicurata attiva: corresponsione di un capitale in caso di decesso complementare unico, pari a 14 volte la pensione d'invalidità (CHF 92400) ai superstiti ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2;
 - d) in caso di decesso di un beneficiario di una pensione transitoria: una somma in capitale ai superstiti ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2, calcolata in base alla differenza tra la quota dell'avere di vecchiaia dell'assicurazione complementare senza interessi finanziata dal lavoratore e le pensioni transitorie già percepite.
 - e) in caso di uscita: la somma dell'avere di vecchiaia con interessi; essa fa parte della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 48.
- 21.4 Se viene meno il criterio stabilito dal datore di lavoro per la gestione dell'assicurazione complementare, ma l'assoggettamento assicurativo non si conclude, l'assicurazione complementare rimane attiva senza obbligo di contribuzione e continua a maturare interessi. Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione ed è pubblicato nella scheda informativa. La somma dell'avere di vecchiaia compresi gli interessi dell'assicurazione complementare è esigibile in caso di pensionamento, invalidità, decesso o uscita, e viene erogata come segue:
- a) in caso di pensionamento: analogamente al paragrafo 3, lettera a;
 - b) in caso di decesso della persona assicurata attiva: sotto forma di pagamento in capitale ai superstiti secondo l'articolo 46 cpv. 2;
 - c) in caso di decesso della persona beneficiaria di una pensione transitoria: ai superstiti, conformemente all'articolo 46 cpv. 2, nei limiti dell'importo rimanente al momento del decesso della quota di assicurazione complementare finanziata dalla persona assicurata;
 - d) in caso di invalidità: alla persona assicurata sotto forma di versamento unico di capitale;
 - e) in caso di uscita: a favore della persona assicurata come parte della prestazione di libero passaggio.

Art. 22 Accrediti di vecchiaia

- 22.1 Hanno diritto agli accrediti di vecchiaia le persone assicurate nell'assicurazione completa. Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati all'avere di vecchiaia.
- 22.2 L'importo degli accrediti di vecchiaia annui è fissato in percentuale del salario assicurato e in considerazione dell'età della persona assicurata. L'età corrisponde alla differenza fra l'anno in corso e l'anno di nascita.

Età	Accrediti di vecchiaia piano di base
18 – 24 anni	0.0%
25 – 31 anni	13.9%
32 – 41 anni	16.9%
42 – 51 anni	21.9%
52 – 65 anni	24.9%
65 – 70 anni	13.9%*

- 22.3 Dopo il raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento, gli accrediti di vecchiaia vengono riscossi sul salario assicurato solo se il lavoratore e il datore di lavoro decidono di farlo.

Art. 23 Accrediti di risparmio

- 23.1 Le persone assicurate che scelgono il piano di risparmio o di risparmio plus costituiscono accrediti di risparmio supplementari che sono accreditati all'avere di risparmio conformemente all'articolo 19.
- 23.2 Gli importi degli accrediti di risparmio annui sono definiti in percentuale del salario assicurato.
- 23.3 Gli accrediti di risparmio corrispondono a:

Età	Piano di risparmio	Piano di risparmio plus
18 – 24	0.0%	0.0%
25 – 31	1.5%	3.0%
32 – 41	1.5%	3.0%
42 – 51	1.5%	3.0%
52 – 65	1.5%	3.0%
65 – 70	1.5%	3.0%

Art. 24 Accrediti supplementari della CPV/CAP

- 24.1 La CPV/CAP può accordare ai suoi assicurati attivi accrediti supplementari all'avere di vecchiaia con scadenza al 1° gennaio.
- 24.2 L'importo degli accrediti supplementari è fissato dal Consiglio di fondazione.
- 24.3 L'importo degli accrediti supplementari è fissato in percentuale dell'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 24.4 Gli accrediti supplementari all'avere di risparmio o all'avere supplementare sono fissati separatamente del Consiglio di fondazione.

Art. 25 Prestazione d'entrata

- 25.1 Le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti di previdenza devono essere trasferite quali prestazione d'entrata alla cassa pensione. Il deposito con la data di trasferimento è accreditato all'avere di vecchiaia della persona assicurata attiva. Le prestazioni trasferite possono portare ad una pensione d'invalidità pari al massimo al 55% del salario assicurato al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio. La parte della prestazione di libero passaggio trasferita che supera il suddetto importo è accreditata all'avere di risparmio.
- 25.2 I capitali trasferiti in caso di congruaggio della previdenza professionale (divorzio) sono trattati allo stesso modo delle prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza (vedi capoverso 1).
- 25.3 Se il trasferimento di tutte le prestazioni di libero passaggio non permette di raggiungere l'obiettivo di prestazioni consistente in una pensione d'invalidità pari al 55% del salario assicurato, la persona assicurata attiva può acquistare prestazioni mediante depositi personali. In questo caso si applica la tabella d'acquisto 1, allegato 1.

Art. 26 Acquisto di prestazioni previdenziali

- 26.1 La persona assicurata attiva può effettuare versamenti solo se tutti gli averi del 2° pilastro sono stati trasferiti alla CPV/CAP. I versamenti facoltativi possono essere effettuati soltanto se tutti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni sono stati rimborsati.
- 26.2 Il deposito massimo possibile è disciplinato dalla tabella d'acquisto 1, allegato 1 e dipende dal piano di assicurazione prescelto al momento del deposito (piano di base, piano di risparmio, piano di risparmio plus).
- 26.3 Inoltre la persona assicurata può acquistare ulteriori prestazioni di vecchiaia fino all'importo massimo ammesso per l'età tecnica di pensionamento (art. 20).
- 26.4 Per le persone assicurate provenienti dall'estero che non erano mai state affiliate ad un istituto di previdenza in Svizzera, l'importo d'acquisto annuo nei cinque anni successivi alla loro affiliazione ad un istituto di previdenza svizzero non deve superare il 20% del salario assicurato. Il periodo assicurativo trascorso presso un istituto di previdenza precedente è tenuto in considerazione nel calcolo del termine di scadenza di cinque anni.
- 26.5 Dall'importo massimo d'acquisto vanno dedotti gli eventuali averi del pilastro 3a che superano la somma, comprensiva d'interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire da 24 anni.
- 26.6 Le prestazioni derivate da un acquisto non possono essere riscattate sotto forma di capitale prima di un termine di scadenza di tre anni a partire dalla data dell'acquisto (nemmeno sotto forma di prelievo anticipato nel ramo della promozione della proprietà d'abitazioni).
- 26.7 Sono esclusi dalle limitazioni specificate nei capoversi da 1 a 5 del presente articolo i riacquisti in caso di divorzio.
- 26.8 Prima dell'acquisto, la persona assicurata deve rilasciare alla CPV/CAP una dichiarazione scritta ed eventualmente i documenti necessari indicati nei capoversi da 1 a 7.
- 26.9 Se il datore di lavoro finanzia interamente o parzialmente l'acquisto di prestazioni previdenziali, viene stipulata una convenzione tra la CPV/CAP, il datore di lavoro e la persona assicurata. Essa prevede in particolare che, in caso di uscita della persona assicurata entro 10 anni dall'acquisto, l'importo pagato dal datore di lavoro sia dedotto dalla prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 48, nella proporzione di $\frac{1}{10}$ per ogni anno in meno rispetto ai 10 anni mancanti fino alla fine del rapporto di lavoro, calcolati a partire dalla data di entrata effettiva. Per le frazioni di anno, la deduzione è calcolata pro rata temporis. La parte non attribuita alla persona assicurata è considerata come riserva di contributi del datore di lavoro.

Art. 27 Obbligo di contribuzione e scadenza dei contributi

- 27.1 L'obbligo contributivo inizia con l'affiliazione alla CPV/CAP e dura fino a quando la persona assicurata percepisce un salario, rispettivamente un'indennità sostitutiva direttamente dall'impresa affiliata o da un'assicurazione esistente, tuttavia non oltre il godimento del diritto a prestazioni d'invalidità.
- 27.2 L'importo totale dei contributi ordinari è comunicato all'impresa affiliata all'inizio di ogni nuovo anno e va pagato in anticipo per un periodo di quattro mesi. I contributi delle nuove persone assicurate nel corso dell'anno diventano esigibili al momento della loro affiliazione alla CPV/CAP. Gli accrediti retroattivi sono dovuti al momento della prima fatturazione dei contributi.
- 27.3 Il contributo della persona assicurata è dedotto direttamente dal suo salario dall'impresa affiliata per conto della CPV/CAP. Se risulta che, in circostanze particolari, l'impresa affiliata deduce dal salario importi diversi da quelli dichiarati nei certificati della CPV/CAP, è necessario informare la CPV/CAP per permetterle di rettificare i conti dei contributi.
- 27.4 Nel piano di base la quota del datore di lavoro corrisponde a $\frac{2}{3}$ dei contributi, mentre la quota del lavoratore corrisponde a $\frac{1}{3}$ dei contributi.
- 27.5 Nel piano di risparmio o di risparmio plus il lavoratore paga la totalità dei contributi.
- 27.6 Una ripartizione dei contributi diversa da quella indicata al capoverso 4 deve basarsi su un contratto stipulato in precedenza. Le spese complessive del datore di lavoro non possono essere inferiori a quelle delle persone assicurate.

Art. 28 Contributo ordinario

- 28.1 Il contributo ordinario è definito in percentuale del salario assicurato in considerazione dell'età della persona assicurata (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):

a) Contributi nel piano di base

Età	Accrediti di vecchiaia	Contributi di rischio	Contributi per i costi amministrativi	Beiträge Total
17 – 24 anni	0.0%	1.0% del salario AVS, forfettario	0.0%	1.0%
25 – 31 anni	13.9%	2.6%	0.3%	16.8%
32 – 41 anni	16.9%	2.6%	0.3%	19.8%
42 – 51 anni	21.9%	2.6%	0.3%	24.8%
52 – 65 anni	24.9%	2.6%	0.3%	27.8%
65 – 70 anni	13.9%	0.0%	0.3%	14.2%

b) Importo di risparmio supplementare nel piano di risparmio a partire dal 25° compleanno: 1.5% del salario assicurato in aggiunta agli accrediti di vecchiaia secondo il piano di base.

c) Importo di risparmio supplementare nel piano di risparmio plus a partire dal 25° compleanno: 3% del salario assicurato in aggiunta agli accrediti di vecchiaia secondo il piano di base.

28.2 I contributi annui all'assicurazione di rischio delle persone assicurate in età compresa tra 17 e 24 anni sono addebitati dalla CPV/CAP sotto forma di importo forfettario. La somma totale dei salari annui AVS nel mese di dicembre dell'effettivo di persone con un'assicurazione di rischio è determinante per il calcolo dei contributi annui.

Art. 29 Accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario

29.1 Hanno diritto agli accrediti retroattivi solo le persone assicurate, il cui datore di lavoro ha scelto una forma assicurativa con accrediti retroattivi (art. 14).

29.2 Per poter esercitare un diritto agli accrediti retroattivi, la persona assicurata deve rientrare nella forma assicurativa corrispondente.

29.3 Il diritto ad un accredito retroattivo sorge al momento in cui viene notificato alla CPV/CAP un aumento di salario, sempre che la pensione d'invalidità assicurata della persona assicurata sia inferiore al 55% del salario assicurato.

29.4 Non rientrano negli accrediti retroattivi gli aumenti salariali dovuti ad un aumento del livello d'occupazione, a nuove indennità regolari considerate per la prima volta oppure ad una riduzione del coordinamento.

29.5 L'importo dell'accredito retroattivo è calcolato mediante la formula seguente: l'aveve di vecchiaia al momento dell'aumento salariale moltiplicato per l'aumento percentuale del salario determinante tenendo conto delle disposizioni del contratto di lavoro.

29.6 Un eventuale accredito supplementare, concesso dalla CPV/CAP contemporaneamente all'aumento salariale, è dedotto dall'accredito retroattivo dovuto.

29.7 In base a disposizioni contrattuali differenti, per categorie di collaboratori definite mediante criteri obiettivi o per l'insieme dei collaboratori di un'impresa affiliata, si può convenire che in seguito all'aumento del salario siano versati accrediti retroattivi inferiori o che non ne vengano versati affatto.

29.8 Gli accrediti retroattivi sono dovuti al momento dell'aumento salariale.

29.9 Gli accrediti retroattivi sono finanziati per $\frac{1}{3}$ dal lavoratore e per $\frac{2}{3}$ dal datore di lavoro.

29.10 Una ripartizione degli accrediti retroattivi diversa da quella indicata al capoverso 9 deve essere stipulata contrattualmente in precedenza. Le spese complessive del datore di lavoro non possono essere inferiori a quelle delle persone assicurate.

IV PRESTAZIONI

Parte generale

Art. 30 Età di pensionamento

- 30.1 Il pensionamento è ammesso fra il 58° e il 65° compleanno.
- 30.2 In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'impresa affiliata oltre il 65° compleanno, il pensionamento avviene al più tardi al 70° compleanno.

Art. 31 Età tecnica di pensionamento

- 31.1 L'età tecnica di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese successivo al 65° compleanno. L'età tecnica di pensionamento è determinante per il calcolo delle prestazioni di rischio.

Art. 32 Erogazione delle prestazioni

- 32.1 La CPV/CAP eroga come segue le sue prestazioni:
- a) pensioni: mensilmente, posticipatamente alla fine di ogni mese;
 - b) prestazioni in capitale: entro 30 giorni dalla loro scadenza, non prima comunque di aver ricevuto tutti i documenti richiesti per la verifica del diritto alle prestazioni.
- 32.2 Generalmente, l'erogazione delle prestazioni da parte della CPV/CAP è effettuata mediante accredito e non in contanti direttamente all'avente diritto. Il luogo di erogazione delle prestazioni è la sede della CPV/CAP. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
- 32.3 Se il trasferimento delle pensioni all'estero non può essere assicurato, in casi eccezionali la CPV/CAP può corrispondere una liquidazione unica in capitale pari al valore delle pensioni dovute. La conversione è effettuata conformemente alle basi tecniche attuariali della CPV/CAP. Si procede allo stesso modo quando vi sono indicazioni secondo cui l'avente diritto non adempie all'obbligo di informazione a causa del suo domicilio all'estero.
- 32.4 Se risulta che la CPV/CAP ha definito prestazioni o contributi in modo errato, essa ha il diritto di effettuare la correzione necessaria con effetto immediato. La direzione decide su eventuali pagamenti retroattivi o richieste di rimborso di
- a) prestazioni troppo elevate o troppo esigue o
 - b) contributi percepiti erroneamente.
- 32.5 Se la CPV/CAP è tenuta a corrispondere il pagamento dopo aver già trasferito la prestazione d'uscita ad un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, essa ha diritto alla sua restituzione, qualora risultasse necessaria per erogare le prestazioni ai superstiti o d'invalidità. In mancanza della restituzione, la CPV/CAP ridurrà le prestazioni ai superstiti e d'invalidità.
- 32.6 La CPV/CAP può esigere da una persona assicurata invalida o dai superstiti di una persona assicurata deceduta la cessione dei loro diritti nei confronti di una terza persona responsabile dell'invalidità o del decesso, fatta salva la surrogazione ai sensi della LPP. La CPV/CAP ha il diritto di sospendere l'erogazione delle sue prestazioni finché la cessione non sia stata effettuata.
- 32.7 Se l'AVS o l'AI riducono, ritirano o rifiutano una prestazione perché l'invalidità o il decesso della persona assicurata è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto o se la persona assicurata si oppone ai provvedimenti d'integrazione dell'AI, la CPV/CAP può ridurre le sue prestazioni nella misura appropriata.
- 32.8 Il diritto alle prestazioni della CPV/CAP non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel ramo della promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale.
- 32.9 Se la CPV/CAP riceve una notifica ufficiale che una persona assicurata ha trascurato il suo obbligo di mantenimento, essa versa solo prestazioni in capitale (invece della rendita o del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio), prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, compresa la costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni ai sensi dell'art. 40 LPP.
- 32.10 I crediti ceduti dal datore di lavoro alla CPV/CAP possono essere compensati unicamente se si tratta di contributi che non sono stati dedotti dal salario.
- 32.11 Gli interessi di mora sono dovuti:
- a) per i pagamenti delle pensioni: a partire dall'inoltro di una domanda d'esecuzione o di un'azione legale;
 - b) per le prestazioni in capitale/liquidazioni in capitale: a partire dalla scadenza, rispettivamente dalla presentazione di tutti i documenti richiesti per l'erogazione del capitale, a cui si aggiunge un termine di elaborazione di 30 giorni.
- L'importo dell'interesse di mora corrisponde al tasso minimo previsto dalla LPP.

Art. 33 Riduzione delle prestazioni in caso di sovraindennizzo

- 33.1 Una riduzione delle prestazioni regolamentari ad una persona invalida o ai superstiti sorge quando le prestazioni della CPV/CAP, unitamente alle prestazioni elencate al capoverso 2, superano il 100% del salario annuo assicurato presso l'impresa affiliata. Nel calcolo del massimale del 100 % del salario annuo determinante, non si considerano eventuali sussidi per figli e assegni analoghi.
- 33.2 Si considerano le seguenti prestazioni di terzi:
- a) le prestazioni dell'AVS e dell'AI
 - b) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
 - c) le prestazioni dell'assicurazione militare
 - d) le prestazioni di assicurazioni sociali estere
 - e) le prestazioni di altre assicurazioni, i cui premi sono stati finanziati almeno in ragione del 50% dal datore di lavoro
 - f) gli eventuali pagamenti del salario da parte del datore di lavoro o le indennità sostitutive
 - g) il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da una persona beneficiaria di prestazioni d'invalidità totale o parziale, quali le indennità giornaliere di disoccupazione, maternità, paternità, adozione o motivi analoghi.
- 33.3 In caso di riduzione o di sospensione del grado d'invalidità e della rispettiva pensione d'invalidità durante il periodo di proroga provvisoria del rapporto assicurativo e di mantenimento del diritto alle prestazioni, la riduzione adottata dalla CPV/CAP persiste solo fino a quando la persona assicurata è in grado di compensarla con il reddito supplementare.
- 33.4 Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità non sono computati.
- 33.5 Le prestazioni al coniuge superstite e orfani vengono cumulate.
- 33.6 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiutano o riducono le loro prestazioni, perché l'evento assicurato è stato causato dall'avente diritto, le prestazioni delle summenzionate assicurazioni sono computate per intero nel calcolo del sovraindennizzo.
- 33.7 Per il calcolo del sovraindennizzo nel caso di un precedente prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni o di un versamento in seguito a divorzio sono determinanti le prestazioni che risulterebbero se i capitali versati ritornassero nell'assicurazione al momento dell'inizio della pensione.
- 33.8 Le prestazioni di capitale sono tramutate in pensioni per il calcolo del sovraindennizzo secondo le basi tecniche della CPV/CAP.
- 33.9 Il raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS non comporta il ricalcolo o la conversione del diritto alle prestazioni d'invalidità applicato fino ad allora. Il coordinamento esistente verrà mantenuto nella stessa misura. Vengono conteggiate le prestazioni di assicurazioni sociali svizzere ed estere, di altri istituti di previdenza, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.
- 33.10 In caso di riduzione della rendita dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare al raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS, il calcolo del sovraindennizzo terrà conto delle prestazioni precedenti alla riduzione e di eventuali future compensazioni del rincaro da parte dell'assicuratore infortuni.
- 33.11 Se le pensioni d'invalidità e di vecchiaia si riducono in seguito a un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, il calcolo del sovraindennizzo terrà conto delle prestazioni non ridotte.
- 33.12 In caso di riduzione delle prestazioni della CPV/CAP, la riduzione concerne tutte le prestazioni nella medesima proporzione.
- 33.13 La riduzione sarà riveduta qualora le condizioni subissero una notevole variazione.
- 33.14 L'eventuale quota delle prestazioni assicurate ma non erogate rimane alla CPV/CAP.

Art. 34 Adeguamento delle prestazioni

- 34.1 Le pensioni di vecchiaia, ai superstiti e d'invalidità della CPV/CAP vengono adeguate nell'ambito delle possibilità finanziarie della CPV/CAP.
- 34.2 Il Consiglio di fondazione decide ogni anno l'importo e il modo dell'adeguamento.
- 34.3 Un aumento percentuale delle pensioni comporta un aumento del capitale di previdenza.
- 34.4 Un aumento percentuale delle pensioni concesso facoltativamente può essere ridotto se diventa una misura necessaria per porre rimedio ad una sottocopertura della CPV/CAP.
- 34.5 Le imprese affiliate hanno inoltre la possibilità di erogare periodicamente o in un'unica volta prestazioni supplementari ai pensionati, sotto la propria responsabilità e a proprie spese.
- 34.6 Restano fatte salve le disposizioni sulle prestazioni minime definite dalla LPP.

Art. 35 Prestazioni in capitale anziché pensioni di vecchiaia

- 35.1 Al momento del pensionamento, le persone assicurate attive possono prelevare fino al 100% dell'avere di vecchiaia, del capitale di risparmio e dell'avere complementare sotto forma di prestazione unica in capitale.

- 35.2 Se la persona assicurata attiva richiede una parte o la totalità degli averi sotto forma di versamento unico di capitale, vengono utilizzati dapprima l'avere supplementare, quindi l'eventuale avere di risparmio e infine l'avere di vecchiaia.
- 35.3 Per le persone che percepiscono una pensione d'invalidità parziale, le presenti disposizioni si applicano alla parte attiva dell'assicurazione.
- 35.4 Per ricevere una prestazione in capitale, la persona assicurata attiva deve presentare una notifica scritta alla CPV/CAP entro e non oltre l'ultimo giorno del rapporto di lavoro valido (in caso di pensionamento parziale, l'ultimo giorno prima del cambiamento di contratto). Le persone assicurate sposate devono presentare il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP può chiedere l'autenticazione notarile/ufficiale della firma del coniuge e ulteriori documenti.
- 35.5 Se la pensione di vecchiaia annua della CPV/CAP nel piano di base non supera il 10% della rispettiva rendita minima AVS/AI, il versamento dell'avere di vecchiaia da parte della CPV/CAP avviene automaticamente. Un eventuale avere di risparmio è anch'esso versato sotto forma di capitale.
- 35.6 Con il pagamento dell'intero avere di vecchiaia, si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP. Con il pagamento di una parte dell'avere di vecchiaia, il diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP si estingue in proporzione.
- 35.7 Il versamento del capitale è ammesso solo al momento del pensionamento o del pensionamento parziale.
- 35.8 In caso di pensionamento parziale, è ammesso al massimo un versamento del capitale nell'ambito di un pensionamento parziale in tre fasi corrispondente al rispettivo grado di pensionamento parziale.
- 35.9 Fatto salvo l'articolo 26 capoverso 6.
- 35.10 Se, in caso di liquidazione automatica in capitale ai sensi del capoverso 5, i documenti necessari non vengono presentati entro 6 mesi dalla scadenza della prestazione in capitale, la prestazione di libero passaggio viene trasferita in garanzia alla Fondazione istituto collettore.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 36 Prestazioni di vecchiaia

- 36.1 Hanno diritto ad una prestazione di vecchiaia le persone assicurate, il cui rapporto di lavoro termina fra il 58° e il 65° compleanno. La prestazione di vecchiaia è corrisposta sotto forma di pensione o, previo preavviso, parzialmente o interamente sotto forma di versamento unico di capitale.
- 36.2 Sono escluse le persone assicurate che possono chiedere la prestazione di libero passaggio, ma continuano ad esercitare un'attività lucrativa e sono quindi assicurate presso un istituto di previdenza o sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.
- 36.3 La persona assicurata che continua a esercitare la propria attività lucrativa oltre il 65° compleanno presso un'impresa affiliata, rimane assicurata fino alla fine del rapporto di lavoro, ma in ogni caso non oltre il 70° compleanno.
- 36.4 Il versamento della pensione di vecchiaia inizia il 1° giorno del mese successivo alla fine del rapporto di lavoro e termina alla fine del mese in cui la persona assicurata decede.
- 36.5 La pensione di vecchiaia è calcolata moltiplicando l'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'erogazione della pensione per l'aliquota di conversione corrispondente all'età della persona assicurata. L'aliquota di conversione è la seguente:

Età	Tasso di conversione
58	4.00 %
59	4.10 %
60	4.20 %
61	4.30 %
62	4.40 %
63	4.55 %
64	4.70 %
65	4.85 %
66	5.00 %*
67	5.15 %*
68	5.35 %*
69	5.55 %*
70	5.75 %*

* In caso di proseguimento dell'attività remunerativa oltre il 65° compleanno. Un mese di età corrisponde allo 0.0083 % fino a 62 anni e allo 0.0167 % dal 67° compleanno.

- 36.6 Se l'avere di risparmio o l'avere supplementare è percepito sotto forma di pensione di vecchiaia, si applicano i tassi di conversione analogamente a quanto indicato al capoverso 5.

Art. 37 Pensionamento parziale

- 37.1 A partire dal 58° compleanno, la persona assicurata può chiedere la corresponsione di una pensione di vecchiaia parziale, sempre che il suo grado di occupazione diminuisca almeno del 20% rispetto all'occupazione a tempo pieno. Il grado di pensionamento corrisponde alla quota di riduzione del salario. La prestazione di vecchiaia viene erogata sotto forma di pensione oppure parzialmente o interamente sotto forma di versamento unico di capitale, previa richiesta anticipata.
- 37.2 In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento:
- a) per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, la persona assicurata è considerata pensionata;
 - b) per l'altra parte, la persona assicurata è considerata una persona assicurata attiva.
- 37.3 Ad ogni ulteriore riduzione del grado di occupazione almeno del 20% dell'occupazione a tempo pieno, la persona assicurata può chiedere la corresponsione di una pensione di vecchiaia parziale supplementare.

Art. 38 Pensione transitoria

- 38.1 Una persona assicurata che va in pensione dopo il 58° compleanno può chiedere alla CPV/CAP la corresponsione di una pensione transitoria a partire dalla data del pensionamento.
- 38.2 La pensione transitoria viene corrisposta fino al decesso della persona assicurata o finché sorge il diritto ad una pensione dell'AI, al massimo comunque fino all'età ordinaria di pensionamento AVS della persona assicurata.
- 38.3 La persona assicurata può scegliere liberamente l'importo annuo della pensione transitoria, purché siano rispettati i seguenti limiti:
- a) la pensione transitoria non può superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS che corrisponde all'ultimo salario annuo intero;
 - b) l'importo della pensione transitoria non può comportare, conformemente alla seguente tabella, una riduzione della pensione di vecchiaia che superi di un quarto la pensione di vecchiaia dovuta;
 - c) in caso di prelievo dell'intero capitale non viene concessa alcuna pensione transitoria.

Riduzione annua a vita della pensione di vecchiaia a partire dalla data di pensionamento in caso di corresponsione di una pensione transitoria annua di CHF 1000.

Durata del versamento fino all'età di riferimento dell'AVS	Riduzione a vita della pensione di vecchiaia
7 anni	268.00
6 anni	237.00
5 anni	204.00
4 anni	168.00
3 anni	130.00
2 anni	90.00
1 anno	47.00

- 38.4 Per le frazioni di anni, i tassi di riduzione sopraindicati sono calcolati tramite interpolazione lineare.
- 38.5 Se una persona beneficiaria di una pensione transitoria decede prima di raggiungere il termine determinante per il conteggio della riduzione a vita o se sorge il diritto ad una pensione d'invalidità, le prestazioni ridotte sono maggiorate della quota di copertura della pensione transitoria non riscossa.
- 38.6 Se la CPV/CAP eroga una prestazione supplementare in caso di pensionamento anticipato nel quadro di un regolamento dell'impresa affiliata, il costo di tale prestazione è a carico dell'impresa affiliata.

Prestazioni d'invalidità**Art. 39 Prestazioni d'invalidità**

- 39.1 Se una persona assicurata è riconosciuta invalida dall'AI, è considerata invalida anche dalla CPV/CAP, sempre che sia stata assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui si è verificata l'incapacità di lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità. Fatte salve le decisioni dell'AI insostenibili evidenti.
- 39.2 Una persona assicurata che riscuote o ha riscosso (pensione o capitale) le prestazioni di vecchiaia prima di avere diritto alle prestazioni d'invalidità non è più riconosciuta come persona invalida.
- 39.3 Il diritto alla pensione d'invalidità della CPV/CAP sorge quando inizia il diritto alla rendita dell'AI. Esso si estingue quando termina il diritto alla rendita dell'AI o la proroga provvisoria del rapporto assicurativo e di mantenimento del diritto alle prestazioni, al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Da questo momento in poi, la persona assicurata ha diritto ad una pensione di vecchiaia dello stesso importo.
- 39.4 Il raggiungimento dell'età di riferimento AVS non comporta il ricalcolo o la conversione del diritto alle prestazioni d'invalidità applicate fino ad allora. In particolare, rimane valido l'articolo 33, capoverso 9 (riduzione delle prestazioni in caso di sovraindennizzo).
- 39.5 La CPV/CAP si riserva il diritto di non corrispondere la pensione d'invalidità fintanto che la persona assicurata percepisce un salario o le indennità sostitutive, il cui importo corrisponde almeno all'80% del suo salario e siano finanziate dall'impresa affiliata almeno nella misura del 50%.
- 39.6 Il grado della pensione della CPV/CAP è determinato in base al grado della rendita dell'AI. Il diritto ad una pensione d'invalidità sorge quando il grado di pensione corrisponde almeno al 40%. Il grado di assicurazione attiva risulta dalla differenza del grado di pensione rispetto al 100%.
- 39.7 L'intera pensione d'invalidità corrisponde nel piano di base alla pensione di vecchiaia determinante per il raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento.
- 39.8 Il calcolo della pensione d'invalidità si basa sull'ultimo salario assicurato prima dell'invalidità e sull'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di vecchiaia e degli interessi che sarebbero stati attribuiti alla persona assicurata fino all'età tecnica di pensionamento, se avesse lavorato fino a quella data percependo il suo ultimo salario assicurato.
- 39.9 Se, secondo quanto indicato al capoverso 7, la pensione d'invalidità è inferiore al 10% della rendita minima AVS/AI, essa sarà erogata sotto forma di liquidazione unica in capitale. In tal modo si estingue qualsiasi ulteriore diritto nei confronti della CPV/CAP.
- 39.10 Se per raggiungere le rendite minime LPP sono necessarie le prestazioni di libero passaggio apportate e accreditate all'avere di risparmio, questa parte non può essere liquidata sotto forma di capitale.
- 39.11 Eventuali averi di risparmio o averi supplementari sono saldati al momento dell'erogazione della pensione secondo il grado di pensione e sotto forma di liquidazione unica in capitale. Sono esclusi gli averi di risparmio secondo il capoverso 10.
- 39.12 Nel caso d'invalidità parziale, l'importo della pensione intera è moltiplicato per il grado d'invalidità della CPV/CAP. La persona assicurata che percepisce una pensione d'invalidità parziale della CPV/CAP è considerata
- a) invalida per la quota di salario assicurato all'inizio dell'invalidità al lavoro che corrisponde alla quota percentuale del grado della rendita;
 - b) attiva per la quota di salario assicurato che corrisponde al grado di assicurazione attiva residua. Per questa parte è dovuta una prestazione d'uscita alla fine del rapporto di lavoro.
- 39.13 Se la CPV/CAP è tenuta al versamento delle prestazioni perché la persona assicurata è diventata invalida a seguito di un'infermità congenita o quando era ancora minorenne, ed era assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui l'incapacità di lavoro si è aggravata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.
- 39.14 Se la CPV/CAP è tenuta a versare un anticipo perché l'istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni non è ancora stato determinato in modo definitivo e la CPV/CAP rappresenta l'ultimo istituto presso cui era affiliata la persona assicurata o se le prestazioni di altre assicurazioni sociali non sono ancora note o sono contestate, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se in seguito risulta che la CPV/CAP non è tenuta a erogare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.

Art. 40 Modifica del grado di pensione

- 40.1 Se, in base ad una modifica del grado della pensione, sorge un altro diritto alla rendita dell'AI o se cambia il grado d'invalidità fissato dalla CPV/CAP, le prestazioni della CPV/CAP vengono adeguate in proporzione. Fatta eccezione per la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o revoca del diritto alla rendita dell'AI secondo l'articolo 26a LPP.

- 40.2 Se una persona parzialmente invalida non ha più diritto alla parte attiva dell'assicurazione presso la CPV/CAP e nel contempo la modifica del grado della rendita è di competenza della CPV/CAP, quest'ultima decide in base ai fatti.
- 40.3 Il calcolo dell'adeguamento dei diritti alla pensione di assicurati senza assicurazione attiva presso la CPV/CAP si basa sulle prestazioni minime d'invalidità stabilite dalla LPP.
- 40.4 In caso di revoca parziale o completa del diritto alla pensione, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita, il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.
- 40.5 Sono tenute in considerazione le riduzioni della prestazione d'uscita in seguito al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
- 40.6 Il calcolo della prestazione d'uscita avviene al momento della revoca o della riduzione del diritto alla rendita dell'AI, rispettivamente alla scadenza della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni.

Art. 41 Esenzione dal pagamento dei contributi

- 41.1 Il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi inizia contemporaneamente al diritto alla pensione d'invalidità. Esso termina con l'estinguersi del diritto alla pensione dell'AI, rispettivamente alla fine della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e di mantenimento al diritto delle prestazioni. In caso d'invalidità parziale, l'esenzione dal pagamento dei contributi è limitata alla parte di salario assicurato che dà diritto alla pensione d'invalidità.
- 41.2 Per le persone beneficiarie di prestazioni d'invalidità della CPV/CAP l'avere di vecchiaia continua ad essere alimentato per la quota che dà diritto alle prestazioni.

Prestazioni per i superstiti

Art. 42 Pensione vedovile

- 42.1 Al decesso di una persona assicurata sposata, il coniuge superstite ha diritto ad una pensione se:
 - a) deve provvedere all'obbligazione alimentare verso almeno un figlio o
 - b) ha già compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni o
 - c) ha già compiuto 45 anni e aveva notificato la sua convivenza prima del matrimonio, annunciata prima dell'insorgere di un caso di previdenza ai sensi dell'art. 43, e ha convissuto per almeno 10 anni, compresi gli anni di matrimonio.
- 42.2 Se il coniuge superstite non soddisfa le condizioni per riscuotere una pensione, ha diritto ad una liquidazione pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue o, se è più elevato, al capitale in caso di decesso ai sensi dell'articolo 46. In tal modo si estingue ogni altro diritto nei confronti della CPV/CAP.
- 42.3 L'importo annuo della pensione corrisponde:
 - a) al 70% della pensione d'invalidità corrente in caso di decesso della persona assicurata attiva
 - b) al 70% della pensione d'invalidità corrente della persona assicurata deceduta
 - c) al 70% della pensione di vecchiaia corrente della persona assicurata deceduta o
 - d) al 70% della pensione di vecchiaia dovuta nel mese del decesso, se la persona assicurata attiva deceduta aveva già compiuto 65 anni e non percepiva una pensione, perché era ancora attiva presso un'impresa affiliata
 - e) alla pensione vedovile secondo il minimo LPP, se sussiste il diritto ai sensi del capoverso 1, lett. a) e se il figlio non è figlio della persona assicurata deceduta avente diritto ad una pensione per i figli.
- 42.4 La pensione vedovile viene ridotta se la persona assicurata ha contratto il matrimonio dopo il 60° anno d'età e il partner è di oltre 15 anni più giovane della persona assicurata deceduta. La riduzione è pari al 2% del suo importo per ogni anno che eccede di oltre 15 anni la suddetta differenza di età. Questo taglio della pensione viene ridotto di $\frac{1}{15}$ per ogni anno intero di durata del matrimonio o della convivenza comprovata.
- 42.5 Il diritto alla pensione inizia il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata e termina alla fine del mese in cui il coniuge superstite decede o si risposa.
- 42.6 Se il coniuge superstite si risposa ha diritto ad una liquidazione unica, pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue, con la quale si estinguono i suoi diritti nei confronti della CPV/CAP.

Art. 43 Pensione per conviventi

- 43.1 Al decesso di una persona assicurata non sposata, il convivente superstite ha diritto alle prestazioni per il convivente superstite, a condizione che sia stato designato in vita dalla persona assicurata mediante un contratto di sostentamento con le firme autenticate e certificate e soddisfa le condizioni indicate ai capoversi 2 e 3.
- 43.2 Il convivente superstite ha diritto ad una pensione se
 - a) deve provvedere all'obbligazione alimentare verso almeno un figlio comune o
 - b) ha già compiuto 45 anni e l'unione domestica è durata almeno 10 anni

- c) non è sposato o non convive in un'unione domestica registrata (con la persona assicurata o con un'altra persona)
 - d) non ha legami di parentela con la persona assicurata ai sensi dell'articolo 95 CC
 - e) l'unione domestica è stata contratta prima del sopraggiungere di un evento di previdenza.
- 43.3 Il riconoscimento di una pensione per il convivente superstite presuppone un contratto scritto di sostentamento con le firme autenticate o certificate, firmato da entrambi i conviventi e corredato delle seguenti informazioni e documenti:
- a) dati personali di entrambi i conviventi, tra cui la data di nascita e lo stato civile
 - b) copie dei documenti d'identità di entrambi i conviventi
 - c) certificati di residenza del domicilio comune ufficiale.
- 43.4 La CPV/CAP deve essere informata sullo scioglimento di una convivenza notificata in precedenza.
- 43.5 L'importo della pensione per il convivente superstite corrisponde alla pensione vedovile conforme all'articolo 42. In ogni caso viene corrisposta unicamente una pensione per il convivente superstite.
- 43.6 Se si verifica un caso di prestazione, il convivente superstite deve far valere i propri diritti entro 3 mesi dal decesso, fornendo le seguenti prove:
- a) certificati di stato civile di entrambi i conviventi
 - b) certificato di residenza del domicilio comune
 - c) prova dell'esistenza di un figlio comune (atto di stato civile)
 - d) attestazione dell'autorità competente sull'obbligazione alimentare verso il figlio comune.
- 43.7 Il diritto alla pensione sorge al decesso della persona assicurata e si estingue alla fine del mese in cui il convivente superstite decede, si sposa o convive da oltre 5 anni con la stessa persona.
- 43.8 Se il convivente superstite si sposa o convive con la stessa persona da più di 5 anni, verrà corrisposta una liquidazione una tantum pari a 3 pensioni annuali per conviventi. In questo modo si estinguono tutti i diritti nei confronti della CPV/CAP.
- 43.9 Il convivente notificato come tale che riscuote già prestazioni per i superstiti da un istituto di previdenza o dal 1° pilastro o che ha già riscosso le prestazioni sotto forma di capitale non ha diritto ad una pensione per conviventi. Le prestazioni del 2° pilastro in seguito a divorzio sono equiparate alle prestazioni per i superstiti.
- 43.10 Se non sussiste il diritto a una pensione per conviventi, viene esaminato il diritto al capitale in caso di decesso ai sensi dell'articolo 46.
- 43.11 Nei casi di rigore, la direzione della CPV/CAP decide, su richiesta del convivente superstite, sull'assegnazione delle prestazioni.

Art. 44 Pensione per coniugi divorziati

- 44.1 Al decesso di una persona assicurata divorziata, il coniuge divorziato superstite ha diritto alle prestazioni a condizione che:
- a) gli sia stata accordata una pensione in caso di divorzio secondo l'articolo 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 del codice civile svizzero (CC).
 - b) abbia almeno 45 anni oppure abbia uno o più figli a carico e
 - c) sia stato sposato con la persona assicurata deceduta per almeno 10 anni.
- 44.2 L'importo della pensione è pari all'assegno di mantenimento di cui è privato e ammonta al massimo all'importo della rendita vedovile minima secondo la LPP.
- 44.3 La prestazione al coniuge divorziato è ridotta delle prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in particolare dall'AVS/Al.
- 44.4 Il diritto alla pensione inizia il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata e si estingue alla fine del mese in cui il coniuge divorziato superstite decede, si risposa o non riscuoterebbe più l'assegno di mantenimento.
- 44.5 Il versamento di una pensione al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge superstite o quelli del convivente superstite della persona assicurata deceduta.

Pensioni per figli

Art. 45 Pensioni per figli

- 45.1 I beneficiari di una pensione d'invalidità o di vecchiaia della CPV/CAP hanno diritto ad una pensione per figli per ciascun figlio.
- 45.2 Quando una persona assicurata decede, ciascun figlio ha diritto ad una pensione per figli.
- 45.3 Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento i figli secondo il codice civile svizzero e i figli accolti a scopo di affiliazione, al cui sostentamento la persona assicurata contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo preminente.
- 45.4 Il diritto alla pensione per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della pensione d'invalidità o di vecchiaia, oppure al decesso della persona assicurata, e si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie 18 anni.
- 45.5 Per i figli che svolgono una prima formazione o sono invalidi almeno del 70%, il diritto alla pensione per figli si estingue alla fine del mese di conseguimento del diploma della prima formazione o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese in cui compiono il 25° compleanno.

- 45.6 Una formazione continua nel senso previsto dal presente regolamento dà diritto a una pensione per figli se è necessaria all'esercizio della prima formazione. Una formazione continua è necessaria quando costituisce un prerequisito allo svolgimento della professione appresa con la prima formazione.
- 45.7 Una seconda formazione nel senso previsto dal presente regolamento dà diritto a una pensione per figli se costituisce un proseguimento logico della prima formazione.
- 45.8 Se un figlio in formazione percepisce un guadagno annuo superiore alla rendita massima dell'AVS, il diritto alla pensione per figli si estingue.
- 45.9 L'importo della pensione è così composto:
- a) 25 % della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente, se la persona assicurata è invalida o pensionata;
 - b) 25 % della pensione d'invalidità assicurata, se la persona assicurata defunta era attiva;
 - c) 25 % della pensione di vecchiaia dovuta per il mese del decesso, se la persona deceduta aveva già compiuto 65 anni, era ancora attiva presso l'impresa affiliata e non percepiva una pensione;
 - d) 25 % della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente, se la persona assicurata deceduta era invalida o pensionata.

Capitale in caso di decesso

Art. 46 Capitale in caso di decesso

- 46.1 Allorché una persona assicurata attiva decede senza che sorga il diritto a prestazioni ai superstiti, è dovuto un capitale in caso di decesso.
- 46.2 Ne hanno diritto i superstiti della persona assicurata, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine seguente:
- a) il coniuge superstite
 - b) in sua mancanza: i figli della persona assicurata aventi diritto alla pensione per figli
 - c) in loro mancanza: il convivente superstite ai sensi dell'articolo 43
 - d) in sua mancanza: le persone che il defunto aveva sussidiato in modo preminente
 - e) in loro mancanza: i figli non aventi diritto alla pensione per figli
- La ripartizione del capitale in caso di decesso fra i vari aventi diritto sopra indicati è effettuata in parti uguali. L'ordine di precedenza non può essere modificato.
- 46.3 Gli aventi diritto devono far valere il loro diritto presso la CPV/CAP entro 6 mesi dal decesso della persona assicurata. Le parti del capitale in caso di decesso non erogate rimangono alla CPV/CAP.
- 46.4 Non hanno diritto al capitale in caso di decesso le persone che, ai sensi del capoverso 2, lettere c. e d, riscuotono già una pensione ai superstiti di un istituto di previdenza o che hanno riscosso una prestazione in capitale corrispondente.
- 46.5 Il capitale in caso di decesso è pari all'importo più elevato dei due importi seguenti:
- a) il 50 % della pensione d'invalidità annua assicurata al momento del decesso, se la persona deceduta aveva già compiuto 65 anni ed era ancora attiva presso l'impresa affiliata: il 50 % della pensione di vecchiaia calcolata fino alla fine del mese del decesso;
 - b) la somma degli averi di vecchiaia, di risparmio e supplementari accumulati al momento del decesso.
- 46.6 Se i figli della persona deceduta aventi diritto alla pensione per figli hanno diritto al capitale di decesso, il costo del finanziamento delle pensioni per figli ai sensi dell'articolo 44 sono dedotti dal capitale di decesso secondo il capoverso 5. Il conteggio avviene secondo le basi attuariali.

V RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA

Art. 47 Diritto alla prestazione di libero passaggio

- 47.1 Hanno diritto alla prestazione di libero passaggio:
- a) le persone assicurate attive nell'assicurazione completa dopo la risoluzione del rapporto di lavoro senza il sopraggiungere di un evento assicurato;
 - b) le persone assicurate dopo una revoca parziale o totale della pensione d'invalidità;
 - c) le persone assicurate, la cui pensione d'invalidità è stata ridotta o aumentata in seguito alla riduzione del grado della rendita e alla scadenza della proroga provvisoria del rapporto assicurativo e di mantenimento del diritto alle prestazioni.
- 47.2 Dopo il 58° compleanno non sussiste più il diritto ad una prestazione d'uscita, bensì subentra il pensionamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 35. Sono escluse le persone assicurate che continuano a esercitare la propria attività lucrativa o che sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione. In caso contrario, hanno diritto entro al massimo 6 mesi alla prestazione di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo all'uscita.
- 47.3 La prestazione di libero passaggio è esigibile alla fine del rapporto di lavoro e da quella data frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la CPV/CAP non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da quella data è dovuto l'interesse di mora legale ai sensi della LPP.
- 47.4 Per il passaggio da un'impresa affiliata all'altra si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 48 Importo della prestazione di libero passaggio

- 48.1 L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile alla fine del rapporto di lavoro, maggiorato di eventuali prestazioni d'uscita ai sensi degli articoli da 19 a 21 del presente regolamento d'assicurazione.
- 48.2 L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP, cioè alla somma delle prestazioni di libero passaggio apportate e degli acquisti comprensivi degli interessi, a cui si aggiungono i contributi della persona assicurata e un aumento del 4% per ogni anno successivo al 20° compleanno (al massimo 100%). Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo fissato dalla LPP.
- 48.3 Gli eventuali accrediti retroattivi (art. 29) non ancora dedotti dal salario sono compensati con la prestazione di libero passaggio.
- 48.4 In ogni caso, la persona assicurata ha diritto almeno all'avere di vecchiaia LPP.

Art. 49 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

- 49.1 La prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro conformemente alle informazioni fornite dalla persona assicurata.
- 49.2 Se la persona assicurata non è più affiliata ad un altro istituto di previdenza, deve comunicare alla CPV/CAP se intende utilizzare la sua prestazione di libero passaggio per aprire un conto di libero passaggio o per stipulare una polizza di libero passaggio.
- 49.3 Se la persona assicurata non fornisce le informazioni richieste entro 6 mesi dall'uscita dalla CPV/CAP, si applicano le disposizioni della LFLP.

Art. 50 Pagamento in contanti

- 50.1 Sotto riserva dell'articolo 26, capoverso 6 la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio
- a) se lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein;
 - b) se intraprende un'attività remunerativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo della persona assicurata in vigore al momento della fine del rapporto di lavoro.
- 50.2 Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'AEELS, dove continua ad essere soggetta a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, il minimo LPP della sua prestazione di libero passaggio non può essere versato in contanti.
- 50.3 Se la persona assicurata è sposata, il pagamento in contanti è possibile solo con il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP ha il diritto di esigere un'autenticazione notarile della firma del coniuge.
- 50.4 La CPV/CAP ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

VI DIVORZIO E PROPRIETÀ D'ABITAZIONI

Prestazioni collegate al divorzio**Art. 51 In generale**

- 51.1 Le prestazioni a carico della persona assicurata in caso di divorzio comportano una riduzione del suo avere di previdenza e/o delle pensioni correnti. Viene fatta una distinzione tra:
- trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio di un assicurato attivo (art. 52)
 - conguaglio della previdenza professionale sotto forma di prestazione d'uscita o di una pensione in caso di divorzio di un beneficiario di una pensione d'invalidità (Art. 53)
 - conguaglio della prestazione di previdenza sotto forma di pensione in caso di divorzio di un beneficiario di una pensione di vecchiaia (Art. 54)
- 51.2 Le riduzioni stabilite in caso di divorzio non si applicano alle pensioni correnti per figli.
- 51.3 Le pensioni ridotte a causa del sovraindennizzo prima del divorzio secondo l'art. 33 sono calcolate secondo l'art. 33, capoverso 11 dopo il divorzio.
- 51.4 In mancanza di informazioni riguardo al trasferimento dei diritti al coniuge che ne ha diritto, dopo 6 mesi i diritti saranno trasferiti nell'istituto collettore.
- 51.5 Se la rendita aggiudicata al coniuge divorziato ammonta a meno della rendita minima vedovile LPP del 6% della rendita semplice AVS, essa sarà erogata sotto forma di liquidazione unica secondo le basi attuariali del regolamento.
- 51.6 Per la CPV/CAP sono esecutive unicamente le sentenze di divorzio passate in giudicato emesse dai tribunali svizzeri.

Art. 52 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio

- 52.1 Se a seguito della sentenza di divorzio, la CPV/CAP è tenuta a trasferire interamente o parzialmente la prestazione di libero passaggio di una persona assicurata, le prestazioni previdenziali disponibili e le prestazioni che ne risultano sono ridotte di conseguenza. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l'aver di vecchiaia o gli eventuali averi supplementari e le assicurazioni complementari. Gli altri conti, compreso l'aver di vecchiaia minimo LPP, vengono ridotti in proporzione.
- 52.2 La persona assicurata può riacquistare interamente o parzialmente l'importo trasferito in qualsiasi momento.

Art. 53 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio quale istituto di previdenza debitore delle prestazioni al beneficiario di una pensione di invalidità

- 53.1 Se una sentenza di divorzio stabilisce che il beneficiario di una pensione d'invalidità della CPV/CAP è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la cassa pensione riduce le sue prestazioni di previdenza e trasferisce l'aver nel seguente modo:
- a) la pensione d'invalidità si riduce dopo il versamento della prestazione d'uscita. La riduzione è calcolata sulla base di una prestazione d'uscita ipotetica, trasferita al momento del pensionamento tecnico e convertita in una pensione mediante l'aliquota di conversione. Il calcolo è effettuato secondo il regolamento in vigore al momento dell'insorgere del caso di prestazione.
 - b) L'aver di vecchiaia assicurato si riduce dell'importo stabilito dal tribunale.
 - c) La quota della pensione assegnata all'avente diritto è convertita in una pensione vitalizia secondo l'art. 19h OLP.
 - d) Se l'avente diritto non può ancora esercitare il suo diritto alla prestazione, la pensione sarà trasferita al suo istituto di previdenza o, in assenza di quest'ultimo, a un istituto di libero passaggio. All'insorgere di un caso di prestazione, la pensione sarà versata direttamente all'avente diritto.
 - e) Se l'avente diritto non può ancora esercitare il suo diritto alle prestazioni, la pensione può essere versata su richiesta sotto forma di liquidazione in capitale al suo istituto di previdenza oppure a un istituto di libero passaggio.
- 53.2 Se il beneficiario di una pensione d'invalidità corrente raggiunge l'età di riferimento dell'AVS durante la procedura di divorzio, si riducono anche la pensione d'uscita da versare al coniuge beneficiario e la pensione del coniuge debitore. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi e risulta dalla differenza delle pensioni già versate e la pensione ottenuta dopo la divisione della prestazione d'uscita.

Art. 54 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio quale istituto di previdenza debitore delle prestazioni al beneficiario di una pensione di vecchiaia

- 54.1 Se una sentenza di divorzio stabilisce che il beneficiario di una pensione di vecchiaia della CPV/CAP è tenuto alla cessione di prestazioni della previdenza professionale, la sua pensione di vecchiaia corrente si riduce dell'importo stabilito dal tribunale.
- 54.2 La quota della pensione assegnata all'avente diritto è convertita in una pensione vitalizia secondo l'art. 19h OLP.

- 54.3 L'avente diritto percepirà la pensione direttamente dalla CPV/CAP come diritto a vita.
- 54.4 Se l'avente diritto non può ancora esercitare il suo diritto alle prestazioni, la pensione sarà trasferita al suo istituto di previdenza o, in assenza di quest'ultimo, a un istituto di libero passaggio. All'insorgere di un caso di prestazione, la pensione sarà versata direttamente all'avente diritto.
- 54.5 Se l'avente diritto non può ancora esercitare il suo diritto alle prestazioni, la pensione può essere erogata su sua richiesta sotto forma di liquidazione in capitale al suo istituto di previdenza oppure a un istituto di libero passaggio.
- 54.6 In caso di pensionamento durante la procedura di divorzio, la prestazione d'uscita da versare al coniuge beneficiario e la pensione del coniuge debitore si riducono. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi e risulta dalla differenza delle pensioni già versate e la pensione percepita dopo la divisione della prestazione d'uscita.

Art. 55 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio in qualità di istituto di previdenza beneficiario

- 55.1 Se una sentenza di divorzio stabilisce che il beneficiario di una pensione della CPV/CAP (invalidità e vecchiaia) ha diritto a una prestazione, quest'ultima non può essere trasferita alla CPV/CAP né sotto forma di capitale, né sotto forma di pensione.
- 55.2 Questa disposizione non si applica ai trasferimenti, in cui l'assicurato che percepisce la pensione della CPV/CAP è contemporaneamente debitore del pagamento e beneficiario della pensione.
- 55.3 La prestazione d'uscita trasferita a favore di una persona assicurata attiva è utilizzata secondo l'articolo 25.

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 56 Prelievo anticipato

- 56.1 Fatto salvo l'articolo 26 capoverso 6, le persone assicurate attive possono chiedere il prelievo anticipato dei loro fondi di previdenza fino al raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento per finanziare una proprietà abitativa per uso proprio. La persona assicurata deve fornire le prove pertinenti.
- 56.2 I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o rimborsare prestiti ipotecari.
- 56.3 Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP ha il diritto di esigere un'autenticazione notarile della firma del coniuge.
- 56.4 Fino al 50° compleanno può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata aveva diritto a 50 anni.
- 56.5 L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a CHF 20'000. Un prelievo anticipato può essere fatto valere solo ogni 5 anni.
- 56.6 Se sono soddisfatte le condizioni per il prelievo anticipato, la CPV/CAP ha un termine di scadenza di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di copertura insufficiente, la CPV/CAP può negare qualsiasi prelievo anticipato destinato a rimborsare i prestiti ipotecari oppure può differirne il termine di erogazione e limitarne l'importo; la CPV/CAP informerà la persona assicurata a cui limita o nega il versamento sull'entità e la durata di applicazione del provvedimento.
- 56.7 Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali disponibili e delle prestazioni che ne risultano. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l'aver di vecchiaia. Gli averi dell'assicurazione complementare possono essere prelevati unicamente con il consenso del datore di lavoro. Gli altri conti, compreso l'aver di vecchiaia minimo LPP, sono ridotti in proporzione.
- 56.8 La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione, al più tardi al raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento, fino all'insorgere di un altro evento di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- 56.9 La persona assicurata deve rimborsare il prelievo anticipato effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni se vende o cede diritti di partecipazione economicamente equivalenti ad una vendita della sua proprietà abitativa. Se al decesso della persona assicurata non è dovuta nessuna prestazione, gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato.
- 56.10 L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni.
- 56.11 Il prelievo anticipato è soggetto a tassazione come una prestazione in capitale della previdenza professionale. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può esigere il rimborso delle imposte pagate.
- 56.12 Inoltre, si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 57 Costituzione in pegno

- 57.1 Le persone assicurate attive possono costituire in pegno i loro fondi di previdenza e/o il diritto alle loro prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino al raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento.
- 57.2 I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.

- 57.3 La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP ha il diritto di esigere un'autenticazione notarile della firma del coniuge.
- 57.4 Fino al 50° anno d'età, l'intera prestazione di libero passaggio può essere costituita in pegno. In seguito, può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto al 50° anno d'età.
- 57.5 Affinché la costituzione in pegno sia valida, la CPV/CAP deve esserne informata per iscritto.
- 57.6 Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, il pagamento di prestazioni previdenziali e il trasferimento nel ramo di divorzio necessitano del consenso scritto del creditore pignoratizio.
- 57.7 Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative agli effetti del prelievo anticipato.
- 57.8 Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 58 Perito in materia di previdenza professionale

- 58.1 Visto il regolamento d'organizzazione, il Consiglio di fondazione della CPV/CAP designa un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.
- 58.2 Il perito controlla periodicamente che:
- a) l'istituto di previdenza offra in ogni momento la sicurezza di poter soddisfare i propri impegni;
 - b) le disposizioni attuariali regolamentari sulle prestazioni e il finanziamento corrispondano alle prescrizioni legali.
- 58.3 Il perito presenta al Consiglio di fondazione della CPV/CAP raccomandazioni concernenti in particolare:
- a) il tasso d'interesse tecnico e le ulteriori basi tecniche
 - b) le misure da intraprendere in caso di sottocopertura
- 58.4 Se il Consiglio di fondazione non segue le raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale e rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dell'istituto di previdenza, egli avvisa l'autorità di vigilanza.

Art. 59 Fondo per il miglioramento delle prestazioni

- 59.1 Mediante i contributi delle imprese affiliate ed eventuali assegnazioni da parte del Consiglio di fondazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per il miglioramento delle pensioni (nel senso di un accantonamento tecnico).
- 59.2 Il Consiglio di fondazione decide sull'utilizzo dei capitali accumulati nel Fondo.

Art. 60 Contributi dell'impresa affiliata al Fondo per il miglioramento delle prestazioni

- 60.1 Per tutte le persone assicurate attive, ad eccezione delle persone assicurate nell'assicurazione di rischio, ogni impresa affiliata versa nel Fondo per il miglioramento delle prestazioni un contributo annuo supplementare pari all' 1.3 % dei salari assicurati.
- 60.2 La somma dei salari assicurati dichiarata all'inizio di ogni nuovo anno determina l'importo del contributo. I contributi diventano esigibili ai sensi dell'articolo 27.

Art. 61 Fondo per casi di rigore

- 61.1 Conformemente alla decisione del Consiglio di fondazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per casi di rigore (nel senso di un accantonamento tecnico).
- 61.2 Le prestazioni dal Fondo per casi di rigore possono essere erogate a persone assicurate presso la CPV/CAP e ai loro familiari e superstiti, come pure a persone loro vicine, se venissero a trovarsi involontariamente in difficoltà finanziarie.
- 61.3 Su richiesta della direzione della CPV/CAP, la commissione d'assicurazione decide sull'erogazione delle prestazioni, sulla loro forma e sul loro importo.

Art. 62 Traffico monetario

- 62.1 Le transazioni di denaro tra l'impresa affiliata e la CPV/CAP avvengono tramite coordinate bancarie predefinite. Gli accrediti e gli addebiti sono effettuati dalla CPV/CAP direttamente sul conto dell'impresa affiliata. Restano fatte salve le disposizioni legali.

Art. 63 Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario

- 63.1 I provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario sono disciplinati nel regolamento delle misure di risanamento.

Art. 64 Liquidazione parziale

- 64.1 La liquidazione parziale è definita nel regolamento della liquidazione parziale.

VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 Progressione ordinaria secondo l'art. 15 del regolamento d'assicurazione 1990

- 65.1 Alle persone assicurate ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, lo stesso garantisce una pensione di vecchiaia che tiene conto della futura progressione annua dell'1% del salario assicurato.
- 65.2 La CPV/CAP garantisce alle persone assicurate attive una pensione di vecchiaia annua a partire dal primo giorno del mese successivo al loro 64° compleanno, il cui importo è almeno pari all'importo della pensione di vecchiaia assicurata ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, calcolata alla data di riferimento 1° gennaio 1995.
- 65.3 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66.

Art. 66 Diritti acquisiti garantiti

- 66.1 Riguardo all'importo dei diritti acquisiti garantiti è determinante la situazione assicurativa ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990 alla data di riferimento del 1° gennaio 1995.
- 66.2 Se eventi successivi, quali l'adeguamento delle prestazioni assicurate in seguito alla futura evoluzione del salario e/o alla riduzione del grado di occupazione o a un prelievo anticipato dell'avere previdenziale nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni oppure nel caso di pagamenti decisi per disposizione giudiziaria in caso di divorzio, non permettono più di raggiungere gli importi garantiti, la garanzia decade.
- 66.3 Nel caso di una riduzione dell'assicurazione in seguito a invalidità parziale, i diritti acquisiti garantiti si limitano proporzionalmente alla parte attiva rimanente.
- 66.4 Ogni riduzione è definitiva.

Art. 67 Procedura in caso di conflitti d'obiettivo

- 67.1 Se l'applicazione delle disposizioni transitorie e dei piani di previdenza porta a conflitti d'obiettivo, la CPV/CAP impone il principio della parità di trattamento ed evita l'ottenimento di vantaggi ingiustificati in caso di riaffiliazioni, rimborsi dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, riattivazioni e altri procedimenti che, con l'applicazione del presente regolamento, potrebbero comportare un rinvio immediato o temporale delle prestazioni.

Art. 68 Pensioni correnti derivanti dal rilevamento di altri regimi pensionistici

- 68.1 Per i pensionati entrati collettivamente dalla cassa pensione dell'EPA (beneficiari di pensioni di vecchiaia e d'invalidità), le pensioni vedovili assicurate corrispondono tuttora al 60%, le pensioni per figli assicurate al 20% della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente.
- 68.2 Per i beneficiari di pensioni d'invalidità entrati collettivamente dalla Cassa pensioni Jumbo e dalla Cassa pensioni Transgourmet Svizzera SA, il diritto sussiste fino al raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS e fino al decesso o alla soppressione della pensione d'invalidità, conformemente a una decisione dell'assicurazione invalidità (AI). Al raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS, la pensione è sostituita da una pensione di vecchiaia, calcolata moltiplicando l'avere di vecchiaia proseguito dalla CPV/CAP con l'aliquota di conversione applicata all'inizio della pensione di vecchiaia.

Art. 69 Responsabilità e obbligo di segretezza

- 69.1 Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione e del controllo della CPV/CAP rispondono dei danni causati intenzionalmente o per negligenza.
- 69.2 Le persone menzionate al capoverso 1 devono mantenere il segreto assoluto su tutti i fatti e tutte le informazioni confidenziali riguardanti le persone assicurate e i beneficiari di pensioni, in particolare sulle condizioni personali, finanziarie e di salute di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni. Restano vincolate a questo obbligo di segretezza anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Art. 70 Interpretazione del regolamento

- 70.1 Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca, francese e italiana. Se le versioni non concordano o se sorgono incertezze sulla loro interpretazione, fa stato il testo in tedesco.
- 70.2 Sull'interpretazione del regolamento decide il Consiglio di fondazione della CPV/CAP.

Art. 71 Lacune del regolamento / Controversie

- 71.1 Su questioni non trattate nel presente regolamento decide la direzione della CPV/CAP ai sensi delle disposizioni legali.
- 71.2 Per i conteggi non contemplati esplicitamente nel presente regolamento si applicano le basi tecniche.

- 71.3 Se le controversie fra la CPV/CAP, le imprese affiliate e gli aventi diritto non possono essere risolte in modo amichevole, la decisione spetterà ai tribunali cantonali competenti nel domicilio svizzero del convenuto o nel luogo in cui risiede l'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 72 Modifiche del regolamento

- 72.1 Visto l'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione della CPV/CAP può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- 72.2 Salvo l'articolo 63, nessuna eventuale modifica può influenzare i diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai beneficiari di pensioni.

Art. 73 Entrata in vigore

- 73.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025.
- 73.2 Esso sostituisce il regolamento d'assicurazione entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
- 73.3 Le prestazioni della CPV/CAP già in corso al 1° luglio 2025 non sono toccate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

IX ALLEGATO

Allegato 1

1 Acquisto nella cassa pensione (Art. 26)

Tabella d'acquisto 1: per l'acquisto di prestazioni regolamentari (età tecnica di pensionamento 65 anni)

Fattore in % del salario assicurato per l'acquisto massimo di prestazioni di vecchiaia secondo l'età

Età all'acquisto	Avere di vecchiaia Piano di base	Avere di risparmio Piano di risparmio	Avere di risparmio Piano di risparmio plus
25	13.9%	1.5%	3.0%
26	28.1%	3.0%	6.1%
27	42.5%	4.6%	9.2%
28	57.3%	6.2%	12.4%
29	72.3%	7.8%	15.6%
30	87.7%	9.5%	18.9%
31	103.3%	11.2%	22.3%
32	122.3%	12.9%	25.7%
33	141.6%	14.6%	29.3%
34	161.4%	16.4%	32.8%
35	181.5%	18.3%	36.5%
36	202.0%	20.1%	40.2%
37	223.0%	22.0%	44.0%
38	244.3%	24.0%	47.9%
39	266.1%	25.9%	51.9%
40	288.3%	28.0%	55.9%
41	311.0%	30.0%	60.0%
42	339.1%	32.1%	64.2%
43	367.8%	34.3%	68.5%
44	397.1%	36.4%	72.9%
45	426.9%	38.7%	77.3%
46	457.4%	40.9%	81.9%
47	488.4%	43.3%	86.5%
48	520.1%	45.6%	91.3%
49	552.4%	48.0%	96.1%
50	585.3%	50.5%	101.0%
51	618.9%	53.0%	106.0%
52	656.2%	55.6%	111.2%
53	694.2%	58.2%	116.4%
54	733.0%	60.9%	121.7%
55	772.6%	63.6%	127.1%
56	812.9%	66.3%	132.7%
57	854.1%	69.2%	138.3%
58	896.1%	72.1%	144.1%
59	938.9%	75.0%	150.0%

Età all'acquisto	Avere di vecchiaia Piano di base	Avere di risparmio Piano di risparmio	Avere di risparmio Piano di risparmio plus
60	982.6%	78.0%	156.0%
61	1027.1%	81.1%	162.1%
62	1072.6%	84.2%	168.3%
63	1118.9%	87.4%	174.7%
64	1166.2%	90.6%	181.2%
65–70	1214.4%	93.9%	187.8%

Esempio:

Età d'entrata 40 anni

Salario assicurato CHF 45 000.00

Acquisto possibile $45\,000 \times 288.3\% =$ CHF 129 735.00

Dedotte le prestazioni d'uscita a fine anno ./ CHF 100 000.00

Acquisto effettivo CHF 29 735.00

2 Riscatto della riduzione di pensione in caso di pensionamento anticipato (Art. 20)

Tabella d'acquisto 2: per il riscatto della riduzione di pensione in caso di pensionamento anticipato nel piano di base

Fattore in % del salario assicurato per l'acquisto secondo l'età

Età all'acquisto	58	59	60	61	62	63	64
25	299.9%	253.8%	209.9%	168.0%	127.9%	82.7%	40.2%
26	305.9%	258.9%	214.1%	171.3%	130.4%	84.4%	41.0%
27	312.0%	264.1%	218.4%	174.7%	133.0%	86.1%	41.8%
28	318.2%	269.4%	222.8%	178.2%	135.7%	87.8%	42.6%
29	324.6%	274.8%	227.2%	181.8%	138.4%	89.5%	43.5%
30	331.1%	280.2%	231.8%	185.4%	141.2%	91.3%	44.4%
31	337.7%	285.9%	236.4%	189.2%	144.0%	93.2%	45.3%
32	344.4%	291.6%	241.1%	192.9%	146.9%	95.0%	46.2%
33	351.3%	297.4%	245.9%	196.8%	149.8%	96.9%	47.1%
34	358.4%	303.3%	250.9%	200.7%	152.8%	98.9%	48.0%
35	365.5%	309.4%	255.9%	204.7%	155.9%	100.8%	49.0%
36	372.8%	315.6%	261.0%	208.8%	159.0%	102.9%	50.0%
37	380.3%	321.9%	266.2%	213.0%	162.2%	104.9%	51.0%
38	387.9%	328.4%	271.5%	217.3%	165.4%	107.0%	52.0%
39	395.7%	334.9%	277.0%	221.6%	168.7%	109.2%	53.0%
40	403.6%	341.6%	282.5%	226.1%	172.1%	111.3%	54.1%
41	411.6%	348.5%	288.2%	230.6%	175.5%	113.6%	55.2%
42	419.9%	355.4%	293.9%	235.2%	179.0%	115.8%	56.3%
43	428.3%	362.5%	299.8%	239.9%	182.6%	118.2%	57.4%
44	436.8%	369.8%	305.8%	244.7%	186.3%	120.5%	58.5%
45	445.6%	377.2%	311.9%	249.6%	190.0%	122.9%	59.7%
46	454.5%	384.7%	318.1%	254.6%	193.8%	125.4%	60.9%

Alter beim Einkauf	58	59	60	61	62	63	64
47	463.6%	392.4%	324.5%	259.7%	197.7%	127.9%	62.1%
48	472.9%	400.3%	331.0%	264.9%	201.6%	130.5%	63.4%
49	482.3%	408.3%	337.6%	270.2%	205.7%	133.1%	64.6%
50	492.0%	416.4%	344.4%	275.6%	209.8%	135.7%	65.9%
51	501.8%	424.8%	351.3%	281.1%	214.0%	138.4%	67.2%
52	511.8%	433.3%	358.3%	286.7%	218.3%	141.2%	68.6%
53	522.1%	441.9%	365.5%	292.4%	222.6%	144.0%	70.0%
54	532.5%	450.8%	372.8%	298.3%	227.1%	146.9%	71.4%
55	543.2%	459.8%	380.2%	304.2%	231.6%	149.8%	72.8%
56	554.0%	469.0%	387.8%	310.3%	236.2%	152.8%	74.2%
57	565.1%	478.3%	395.6%	316.5%	241.0%	155.9%	75.7%
58	576.4%	487.9%	403.5%	322.9%	245.8%	159.0%	77.2%
59		497.7%	411.6%	329.3%	250.7%	162.2%	78.8%
60			419.8%	335.9%	255.7%	165.4%	80.4%
61				342.6%	260.8%	168.8%	82.0%
62					266.1%	172.1%	83.6%
63						175.6%	85.3%
64							87.0%

Esempio:

Acquisto a 58 anni per prestazioni a 65 anni a partire da 60 anni

Salario assicurato attuale CHF 45 000.00

Acquisto possibile: $45\,000 \times 403.5\% =$ CHF 181 575.00

Restrizione: La pensione di vecchiaia proiettata nel piano di base corrisponde minimo al 55 % del salario assicurato.

3 Obiettivo di prestazione nel piano prescelto

L'obiettivo di prestazione prescelto, calcolato sulla base degli accrediti di vecchiaia e di risparmio costituiti e degli accrediti retroattivi in caso di aumento salariale, corrisponde a:

Piano di base 55 % del salario assicurato

Piano di risparmio 60 % del salario assicurato

Piano di risparmio plus 65 % del salario assicurato

Allegato 2**Regolamento sul pensionamento anticipato**

Il regolamento sul pensionamento anticipato fa parte dei regolamenti della CPV/CAP Cassa pensione Coop. La versione attualmente in vigore è disponibile sul sito www.cpvcap.ch

A partire dal 01.01.2024 il regolamento si applica alle persone assicurate attive delle seguenti imprese affiliate:

Coop Società Cooperativa, Basilea

Coop Immobili SA, Berna

Coop Olio combustibile SA, Allschwil

CPV/CAP Cassa pensione Coop, Basilea

Cassa di compensazione Coop, Basilea

CPV/CAP
Cassa pensione Coop
Dornacherstr. 156
Casella postale
4002 Basilea

Telefono 061 336 67 00
E-mail vorsorge@cpvcap.ch
www.cpvcap.ch